

ROBERTA ANTONELLI



L'ARCHIVIO
DELLA
MISERICORDIA DI CAMAIORE

Collana *Cataloghi Guide Inventari*

N. 1

Desidero ringraziare tutto il Personale della Misericordia per la disponibilità e la gentilezza dimostrata in ogni occasione e in particolare il Provveditore e la Magistratura che hanno ritenuto importante questa operazione di riordino e di recupero dei documenti della Confraternita, evitando la perdita di una piccola parte della memoria storica, ma non per questo meno importante, che appartiene alla Comunità camaiorese.

Ringrazio il Professor Antonio Romiti per il costante insegnamento e la Professoressa Laura Giambastiani per la competenza e l'attenzione prestatami durante tutte le fasi del lavoro.

Infine, ringrazio tutte quelle persone che, in qualche modo, mi hanno sostenuto e incoraggiato.

Il presente volume è stato pubblicato con il contributo della Misericordia di Camaiore

ISTITUTO STORICO LUCCHESE

ROBERTA ANTONELLI

L'ARCHIVIO
DELLA
MISERICORDIA DI CAMAIORE

INVENTARIO



LUCCA 2004

PREMESSE

La nascita di una nuova Collana è, di solito, la testimonianza della presenza di esigenze culturali che emergono dal contesto sociale e, più particolarmente, da settori particolari interessati a tematiche specifiche che hanno necessità di costituire proprie sedi per acquisire una opportuna visibilità. L'Istituto Storico Lucchese, nei propri programmi editoriali, ha sviluppato una linea operativa mirata a favorire tali orientamenti ed attualmente ha attivato tredici collane, con la consapevolezza che ognuna di esse corrisponde a speciali aspetti della ricerca storica, sia in ambiti territoriali, sia in contesti tematici.

La Sede Centrale attualmente ne pubblica tre: Studi e Fonti, attivata nel 1973 e al presente in fase di recupero, dopo una ampia pausa temporale; La Balestra, che accoglie in verità anche contributi provenienti dalle attività delle Sezioni, che ha iniziato il percorso nel 1977 e che conta ben quaranta-quattro volumi; gli Strumenti per la ricerca, in formato 4°, di grandi dimensioni, che costituisce un riferimento di alto interesse per il mondo scientifico.

Tra le Collane delle Sezioni si indicano, secondo l'ordine cronologico di apertura, le seguenti: La Forbice, attiva dal 1992, edita a cura della Sezione Speciale di "Storia e Critica della Letteratura Felice Del Beccaro"; Valdinievole Studi Storici, dal 1993, a cura della Sezione di "Valdinievole Pescia"; Quaderni di febbraio, dal 1995, a cura della sopra indicata Sezione valdinievolina; Arte, Storia, Cultura, dal 1995, a cura della Sezione di "Barga"; Il Colore, dal 1995, a cura della Sezione Speciale "Il Colore"; Ricercar, dal 1998, a cura della Sezione Speciale "Antichi Strumenti Musicali"; Il Giglio, dal 2001, a cura della Sezione Speciale di "Studi Borbonici"; Musica e Musicisti Lucchesi, dal 2002, a cura della Sezione Speciale "Musica e Musicisti Lucchesi"; Dal Serchio alla Val Freddana, dal 2003, a cura della omonima Sezione Territoriale; Le Pizzorne, dal 2003, a

cura della "Sede Centrale" e delle Sezioni di "Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Capannori, Lucca, Pescia e Villa Basilica".

A queste, va ora ad aggiungersi una nuova Collana, che è destinata a comprendere testi prodotti sia della Sede Centrale, sia dalle Sezioni, che viene intitolata *Cataloghi Guide Inventari* e che è stata concepita con la finalità di accogliere contributi, di natura prevalentemente tecnica e descrittiva, che si riferiscono alla conservazione, alla gestione ed alla fruizione dei "beni culturali"; ci riferiamo agli archivi, alle biblioteche ed alle molteplici raccolte che comprendono beni archeologici, beni artistici, beni architettonici e demotnoantropologici.

In verità, per molti aspetti, queste tipologie potrebbero trovare una loro naturale collocazione nella menzionata Collana concernente gli Strumenti per la ricerca: siamo d'altra parte consapevoli che una simile localizzazione, data la monumentale struttura dei volumi, presenta il limite oggettivo di poter ospitare quasi esclusivamente materiali di notevole consistenza quantitativa. La nuova "sede", pur ricollegandosi concettualmente con prodotti che appartengono alla categoria agli "strumenti per la ricerca" si distingue per il suo formato "medio", capace di accogliere anche contributi più agili e comunque di non elevate dimensioni.

In tale programma si pone il presente volume che si assume il compito di "aprire" la Collana: esso rappresenta il risultato di un "lavoro", per molti aspetti "faticoso", compiuto da Roberta Antonelli la quale, con notevole impegno ed anche con un certo coraggio, si è avventurata, raggiungendo positivi risultati, nella realizzazione dell'Inventario dell'archivio di un soggetto privato, articolato e piuttosto complesso, quale quello della Misericordia di Camaiole.

L'opera è stata resa possibile grazie alla disponibilità del Presidente e dei collaboratori che si dedicano alle attività della benemerita istituzione lucchese, mostrando una non comune sensibilità nei riguardi del passato e della memoria, con l'intento di far meglio comprendere il presente.

Ci auguriamo che questo "nuovo" prodotto possa soddisfare la curiosità e gli interessi di molti studiosi e nel contempo auspichiamo che sia un esempio significativo, utile per sollecitare ulteriori stimoli per la realizzazione di altri simili mezzi di corredo, destinati ad accrescere ed arricchire questa nuova Collana.

Antonio Romiti

Il Presidente dell'Istituto Storico Lucchese

L'Organizzazione della Compagnia di Orazione e Morte, fondata intorno al XVII secolo, rimase la stessa fino alla seconda metà del secolo XIX, quando i Confratelli si resero conto della necessità di rinnovarla per adeguarla ai tempi.

Dopo le opportune pratiche, nel febbraio del 1880 la Compagnia, con Decreto Reale, cambiò la sua denominazione in Confraternita di Misericordia dandosi un nuovo Statuto ed uno stemma nuovo, che è quello ancora oggi visibile.

La Confraternita, nel corso degli anni, si è dotata di mezzi e strutture che le hanno permesso di soccorrere non soltanto gli abitanti del comune di Camaione, ma anche quelli di comunità, vicine e lontane, che hanno richiesto più volte il suo intervento per motivi di guerra o di calamità naturali, così da potersi fregiare di numerosi riconoscimenti.

Se è da ammirare per il continuo potenziamento mirato a rendere sempre migliore la qualità del servizio, altrettanto non si poteva affermare per la conservazione dei documenti che costituiscono la testimonianza della sua vita passata, tanto che neppure i Provveditori che si sono succeduti ne conoscevano la consistenza e la sistemazione.

Nell'anno 2002, convinto da Roberta Antonelli - Direttore della Sezione camaiolese dell'Istituto Storico Lucchese - dell'urgenza di salvare almeno quella documentazione che era stata rinvenuta in diversi luoghi, d'accordo con il Consiglio di Magistrato, si decise di rispondere positivamente al suggerimento ricevuto, permettendole il riordino e la schedatura.

Questo volume rappresenta la fase finale dell'operazione e l'inventario renderà più agevole lo studio e la ricerca degli Studiosi che vorranno occuparsi della storia della Confraternita di Misericordia di Camaione, consultando i documenti riuniti nella sede storica.

A nome del Consiglio di Magistrato, ringrazio chi ha sostenuto il progetto: l'Istituto Storico Lucchese che ha inserito l'inventario in una sua Collana, l'Amministrazione Comunale di Camaiore nella persona del Sindaco Giampaolo Bertola, la Banca della Versilia e della Lunigiana per i contributi economici elargiti ed infine, con particolare riconoscenza, Roberta Antonelli, la quale con parsimonia, dedizione ammirevole ed amorevole, ha ricomposto un Archivio di valenza storica inequivocabilmente importante per la città di Camaiore.

Il Provveditore
Pier Luca Matteucci

INTRODUZIONE

La tradizione popolare vuole che San Bernardino da Siena venisse a predicare in Camaiore durante uno dei suoi frequenti spostamenti da una città all'altra; la notizia non è suffragata né smentita dalle fonti documentarie e non è sufficiente la certezza che fra il 1424 e il 1428 predicasse nella città di Lucca per dimostrare che ciò accadesse anche nel castello di Camaiore.

Il fatto che non ci siano documenti che attestino la sua presenza non vanifica l'attaccamento dei camaioresi a questo Santo e al Nome di Gesù il cui monogramma, fissato in innumerevoli forme sopra la porta di ingresso delle case, vuole ricordare il suo intervento miracoloso contro la peste¹.

Il Governo camaiorese istituzionalizzò il culto e il monogramma nel 1528 con una deliberazione del Consiglio, con la quale ordinò che il primo giugno di ogni anno le autorità civili e religiose festeggiassero congiuntamente il Nome di Gesù e che tutti gli abitanti ponessero sopra la porta della propria abitazione il simbolo predicato da S. Bernardino affinché la peste non li colpisse².

¹ P. DINELLI, *Camaiore dalle origini ai giorni nostri. Dall'epoca romana ai primordi del '500*, Camaiore, 1965, cap. XI. Dinelli ricorda le affermazioni di alcuni personaggi sostenitori della venuta del Santo in Camaiore, pp. 448-449; E. PELLEGRINETTI, *Sul culto del Nome di Gesù*, Lucca, 1911; L. DINELLI, *S. Bernardino da Siena e il suo tempo. Brevi cenni storici*, Lucca, 1910

² A.S.C.C., *Deliberazioni del Consiglio*, 11, c. 101r., 14 giugno 1528. Nel castello di Camaiore la peste non attecchì neppure nel 1630 quando la Repubblica di Lucca contò migliaia di morti.

Probabilmente la devozione al Nome di Gesù, pari in Camaiore a quella per il Volto Santo in Lucca, contribuì a rinsaldare la religiosità e la solidarietà insita nei camaioresi che forse avevano risentito, seppure di riflesso, dei dissidi religiosi in atto in quei tempi³. Nel XV secolo in Camaiore operavano già la Compagnia dei Disciplinati del Corpo di Cristo e quella di San Vincenzo Martire che poi si riunirono sotto l'unico titolo di Confraternita del SS. Corpo di Cristo e di San Vincenzo Martire con una propria chiesa ed un proprio ospedale con lo scopo di assistere gli infermi, attuando il precetto di carità che ispirava tutte le Compagnie⁴.

E' possibile che l'esistenza di questo sodalizio, con le stesse finalità umanitarie che poi caratterizzeranno la Compagnia della Morte, abbia fatto confondere chi si occupò delle origini della Confraternita, sia che si trattasse dei vari Provveditori impegnati a stendere le relazioni per le autorità⁵, sia degli studiosi locali che poi si fidarono delle loro affermazioni datandola al secolo quindicesimo⁶.

La prima notizia si ritrova in un fascicolo intitolato "Notizie dell'Ospizio di Camaiore estratte dal Convento di Massa" conservato nell'Archivio dei Padri Cappuccini, nel quale, all'anno 1616, si legge che per i religiosi di passaggio in Camaiore, "12 miglia distante da Lucca e da Massa", erano a disposizione cinque celle, come consuetudine della Regola, sopra un "decente" oratorio dove si celebrava la messa e provvisto di tutti gli arredi per tale Ministero. Qui doveva essere alloggiato anche il

³ P. P. DINELLI, *Religiosità a Camaiore fra la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocento: dalle ombre della crisi alle prime luci della rinascita*, in "Campus Maior", Rivista di Studi Camaioresi a cura dell'Istituto Storico Lucchese, Sezione di Camaiore, n. 12, 2000, pp. 35-48.

⁴ P. DINELLI, *Storia di Camaiore - Dalla discesa di Carlo VIII alle soglie della rivoluzione francese*, Viareggio, 2000, passim; M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino, 1965, p. 559.

⁵ In occasione della consegna dei premi ai Confratelli meritevoli, il Provveditore era solito scrivere una relazione che illustrava le origini e le finalità della Confraternita, in Archivio della Confraternita di Misericordia di Camaiore, passim.

⁶ G. BERTACCHI, *Carità in cammino. La Misericordia di Camaiore attraverso i secoli*, a cura della Misericordia di Camaiore, Camaiore, 1981. Nelle relazioni scritte in varie occasioni dai provveditori che si succedettero nel corso dei secoli XIX e XX si legge che la Compagnia fu fondata circa la metà del secolo XV, ma in alcuno di quegli scritti è spiegato su quale fondamento si basi la datazione.

Predicatore della Quaresima se Cappuccino, precisando che “il suddetto oratorio addimandasi la Compagnia della Morte”⁷.

Se si considera che è del 1606 l'acquisto di due case per realizzare l'Ospizio dei Cappuccini, che nel 1608 era praticamente finito, è presumibile che un certo tipo di organizzazione dovesse già esistere e che Mario del fu Francesco Peregrini e Scipione del fu Pirami di Assisi, ambedue abitanti in Camaiole, presentandosi al notaio Cesare Carelli per la registrazione, come procuratori della Confraternita “sub titulo et nomine mortis noviter erecte” e fondata nella chiesa “seu” oratorio di San Francesco presso l'ospizio dei frati Cappuccini, non facessero altro che legalizzarla⁸.

La spinta a istituzionalizzare l'Associazione forse fu dovuta all'arrivo di Tommaso Claudini, Canonico regolare del Salvatore di Lucca che, venuto a predicare in Camaiole nel 1628, trovò terreno molto fertile tanto che gli abitanti accolsero il suo invito a praticare “l'esercizio della disciplina ogni venerdì”, continuandolo anche dopo la sua partenza⁹.

La sua parola sembra che colpisse particolarmente quel gruppo di “persone timorate” che, nel 1632, si fece carico di conservarne e diffonderne la devozione. Per fare ciò ritennero opportuno istituzionalizzare, nell'oratorio dei Cappuccini dove erano soliti ritrovarsi, la Compagnia di Cappa intitolata della Morte con lo scopo precipuo non soltanto di continuare gli esercizi spirituali predicati dal Claudini, ma anche di dar sepoltura ai poveri, “defunti in carità”¹⁰. Il Priore della Collegiata Biagio Orsucci, senza alcun diritto parrocchiale, con gli onori, i privilegi e le indulgenze spettanti alle Confraternite, dette il suo consenso; confermò l'oratorio dei Cappuccini come sede, sollecitando la redazione dello Statuto per ben governare la Compagnia¹¹. Nel 1633, in seguito ad una supplica della stes-

⁷ Archivio dei PP. Cappuccini di Monte S. Quirico, *Sezione V*, fasc. 1, doc. 3.

⁸ Archivio dei PP. Cappuccini di Monte S. Quirico, *Annali dei Padri Cappuccini della Provincia di Lucca*, vol. I, 1572-1840; P. DINELLI, *op. cit.*, pp. 1273 e segg..

⁹ La notizia è riportata anche alle pagg. 3-5 dello Statuto del 1632.

¹⁰ Il principio fu ribadito nel Capitolo XXV dello Statuto del 1632 che recita “Essendo il dar sepoltura ai morti una delle principali opere di misericordia (*omissis*) per la quale la nostra Compagnia è stata principalmente eretta (*omissis*)”.

¹¹ A.A.Lu., *Liber Collationum*, G. 3, c. 6, 1604.

sa Compagnia della Morte, il Consiglio di Camaiole concesse che “una buca serrata e senza lapida” in Collegiata potesse essere usata come sepoltura¹².

La necessità di un modello che rispondesse allo spirito con il quale intendevano operare, che stabilisse dei principi validi per tutti i confratelli con le clausole riservate alle consorelle e le disposizioni relative all'accettazione dei nuovi ascritti, spinse i camaioresi incaricati della stesura a basarsi sulle stesse regole che guidavano la Compagnia della Morte esistente in Roma¹³.

Il sodalizio camaiorese, pur essendo laico, seguiva criteri piuttosto rigidi: le punizioni, per chi venisse meno alle disposizioni statutarie, più che pecuniarie erano di carattere morale: avere il divieto a partecipare alle adunanze o essere espulso dalla Compagnia era sicuramente un atto che incideva sulla persona più che una multa in denaro.

Gli obblighi dei Confratelli erano scanditi da preghiere non solo durante le feste che dovevano essere celebrate nell'oratorio della Compagnia e nell'accompagnare i morti alla sepoltura, ma anche all'inizio e nel corso delle assemblee. Con particolare severità era controllato che ognuno partecipasse “al fruttuoso esercizio della disciplina” tutti i venerdì come aveva insegnato il Claudini e alle altre preghiere per la salvezza delle anime dei defunti¹⁴.

Il Priore e i Sindaci amministravano la Compagnia, secondo i dettami dello Statuto del 1632 che imponeva di convocare e presiedere le adunanze, ordinarie e straordinarie, di far fare il sindacato, di infliggere pene e multe, di organizzare la celebrazione delle feste e la partecipazione alle processioni, infine di svolgere quelle incombenze di ordine pratico che permettevano alla Compagnia di sopravvivere.

Gli uomini che volevano entrare nel sodalizio dovevano presentare, in sede di adunanza, un memoriale al Priore esprimendo il loro desiderio, quindi uscire per dare modo all'Assemblea di approvare o respingere la domanda. Dopo la votazione, in caso di parere positivo, venivano richia-

¹² A.S.C.C., *Deliberazioni del Consiglio*, 134, 10 aprile 1633, c. 60r.; P. DINELLI, *Storia di Camaiole cit.*, p. 912.

¹³ Lo Statuto è riportato integralmente in appendice.

¹⁴ A.M.C., *Statuti*, 1, cap. XI, a. 1632.

mati, venivano informati sui loro doveri, quindi ammessi al sodalizio con l'obbligo di portare la cappa, 4 Lire per elemosina e un "candelo" bianco di almeno mezza libbra¹⁵.

Diversa procedura era riservata alle donne: l'interessata presentava la domanda direttamente al Priore che la vagliava con i Sindaci, poi ne comunicava il nome al Cancelliere che lo scriveva su un apposito libro e le inviava copia degli "obblighi da osservarsi", quindi, dopo il pagamento di una elemosina di Lire 3, era dichiarata una Consorella¹⁶.

Lo Statuto, di 35 capitoli, oltre il Priore che era la massima autorità, sancì che fossero eletti due sindaci, un camarlingo, un cancelliere, un operaro, un comandante, ognuno con un compito ben definito, oltre ai vari uffici con il proprio personale.

Per consentire ai Confratelli più meritevoli di godere dei "gradi maggiori", ogni tre anni, nella prima domenica di marzo, la Compagnia si riuniva, dava incarico a sei Confratelli e agli Ufficiali, dopo aver licenziato il rimanente dell'Assemblea, di eleggere, con votazione ordinaria, tre priori, sei sindaci, tre camarlinghi, tre cancellieri, tre operari, tre comandatori. Gli eletti venivano "assortiti" in tre polizze ciascuna delle quali riportava il nominativo di colui che era chiamato a ricoprire le varie cariche, facendo attenzione che non ci fosse parentela fra loro, quindi venivano sigillate e riposte in una apposita cassetta la cui chiave era affidata al Priore, al Camarlingo e al Cancelliere. Il Priore, essendo la massima autorità, con tutti gli oneri che ne conseguivano, doveva avere almeno trenta anni, essere ritenuto idoneo dalla Compagnia e poteva far parte di una sola tasca¹⁷.

Le adunanze, che avevano scadenze fisse salvo i casi eccezionali, erano valide e in grado di deliberare soltanto in presenza della metà dei Confratelli che insieme al Priore e ai Sindaci discutevano gli argomenti e li mettevano in votazione per essere approvati o respinti. Alla votazione erano ammessi tutti i maggiori di 16 anni, non incorsi in particolari punizioni, che esprimevano il loro voto apertamente e approvavano a maggio-

¹⁵ *Statuto cit.*, cap. VIII.

¹⁶ *Statuto cit.*, cap. X.

¹⁷ *Statuto cit.*, cap. XII. I Confratelli incaricati di rinnovare la Tasca non potevano allontanarsi dal luogo dove si riunivano se prima non avevano assolto il loro compito pena l'esclusione perpetua dalla Compagnia.

ranza dei due terzi dei voti affermativi, salvo casi eccezionali per cui veniva richiesta una votazione diversa¹⁸.

Lo Statuto, per evitare qualsiasi "scandalo", stabilì il "modo di risiedere nella Compagnia"¹⁹: impose che ogni Confratello partecipasse senza armi, bastoni o simili; che, per evitare qualsiasi differenza fra loro, fossero tenuti a "vestire di tela nera, sottana semplice, senza alcun ornamento, con cordone simile nero di fila o altra materia positiva non di seta, con suoi nodi come quelli di S. Francesco" in più dovevano portare sul petto e sulla spalla sinistra uno scudetto nero con disegno della morte di colore bianco. L'abito doveva avere il cappuccio per coprire la testa e la faccia durante i funerali e in altre occasioni decise dal Priore²⁰. Regolò anche l'ingresso e l'uscita: ogni Confratello doveva rispettare la posizione che le cariche all'interno della Compagnia stessa gli imponevano, inoltre l'adunanza poteva aver inizio solo dopo che il Priore o uno dei Sindaci avesse guidato l'invocazione allo Spirito Santo come lo stesso Statuto imponeva.

Una volta eseguiti i preliminari dell'entrata e della preghiera comune, il Priore proponeva l'argomento da discutere sul quale, a meno che non fosse direttamente coinvolto²¹, ognuno poteva esprimere il proprio parere, dopo essersi alzato in piedi, essersi scoperto il capo e aver invocato il nome di Dio, parlando correttamente senza offendere alcuno. Non si poteva "consigliare" sulla stessa proposta più di due o tre volte o esulare dall'argomento senza permesso del Priore pena l'esclusione da quella adunanza o altro castigo a sua discrezione²².

Chi arrivava in ritardo, senza una legittima scusa, era escluso dalla votazione per quella adunanza; per altre mancanze, oltre alle pene comminate dal Priore a suo giudizio secondo i casi, i Confratelli subivano altre punizioni decise sul momento e soltanto il voto ordinario dell'Assemblea poteva "spuntare" chi era stato "appuntato"²³.

¹⁸ *Statuto cit.*, capp. I e V.

¹⁹ *Statuto cit.*, cap. II.

²⁰ *Statuto cit.*, cap. VIII.

²¹ *Statuto cit.*, cap. VII.

²² *Statuto cit.*, cap. IV.

²³ *Statuto cit.*, cap. VI; "appuntato" era colui che veniva punito, "spuntato" chi veniva prosciolto. Il Cancelliere era obbligato a segnare i nomi di coloro che incorrevano in sanzioni su una apposita bacchetta.

Ad affiancare i Confratelli di grado superiore, la Compagnia nominava più di un Ufficio con particolari mansioni: il Camarlingo si occupava dell'amministrazione contabile; il Segretario o Cancelliere aveva quale compito principale la conservazione delle "scritture et ogni altro avere" con l'obbligo di restituire il tutto al termine del suo mandato; l'Operaro, eletto il primo giugno di ogni anno, doveva occuparsi dell'oratorio e di tutte le suppellettili sia della Compagnia, sia della chiesa e di suonare la campana il venerdì per chiamare i Confratelli "alla disciplina"; il Comandatore aveva il compito di invitare la Compagnia ogni volta che il Priore indiceva una adunanza, scriveva chi non era presente e se giustificato o meno; i Sindacatori facevano il Sindacato al termine del mandato del Camarlingo; i Visitatori degli infermi avevano l'obbligo di recarsi a far visita e ad assistere i Confratelli ammalati; gli Esaminatori dei novizi controllavano la idoneità delle persone che domandavano di entrare nella Compagnia e poi ne facevano una relazione; il Correttore doveva "assistere alla Disciplina ogni venerdì". Nessuno poteva rifiutare la carica assegnata pena una multa o la sospensione dalla Compagnia²⁴.

Lo Statuto sancì anche il modo di vegliare i Confratelli moribondi o morti; il modo di seppellire i morti; il modo e l'ora di fare la Disciplina; come si dovessero, certe volte, giustificare i Confratelli che appartenevano ad altre Compagnie; il modo e i tempi per pagare le pene²⁵.

Infine, per premiare i Confratelli che si erano particolarmente distinti, fu stabilito come distribuire le candele e la "pasimata" che, in ogni caso, spettava soltanto a chi era in pari con il pagamento della tassa di mezza quarra di grano dovuta ogni anno²⁶.

A tutti questi comandamenti se ne aggiungevano due che riguardavano il modo di far la processione del mercoledì santo e le feste proprie, e la regola per la nomina di un Assistente del Sindaco in grado di prenderne il posto in caso di necessità e il modo di sospendere i Capitoli²⁷.

Nel 1794 la Compagnia dovette prendere dei provvedimenti nei confronti degli Stipendiati, cioè di coloro che erano pagati per svolgere deter-

²⁴ *Statuto cit.*, capp. XVI-XXIII.

²⁵ *Statuto cit.*, capp. XXIV-XXVIII.

²⁶ *Statuto cit.*, cap. XXXI.

²⁷ *Statuto cit.*, capp. XXXII, XXXV, XXXIII, XXXVIII.

minate attività, poiché non portavano a termine i loro compiti, spesso si facevano sostituire senza alcuna autorizzazione, creando disagio e ritardi; “per riparare ai disordini” e far sì che ognuno rispettasse le proprie competenze, nell’adunanza del 20 luglio 1794 il Priore e i Sindaci decisero di redigere “gli obblighi” di ciascuno, poi li approvarono il 7 agosto²⁸.

Gli Stipendiati erano assunti con uno emolumento annuo e il loro incarico poteva essere rinnovato oppure cessare a discrezione della Compagnia; alcune delle cariche ribadite erano già state previste dallo Statuto, quali il Cancelliere, a cui fu rinnovato il dovere di ben conservare i libri della Compagnia, il Camarlingo, l’Operaro, il Comandatore; furono fissati gli obblighi del Custode della chiesa, del Cappellano, dell’Organista, del Cercatore del Castello, e particolari incombenze furono assegnate alla figura dell’Operaro Maggiore che era una carica onorevole senza compenso e che andò ad alleggerire quella dell’Operaro a cui, infatti, fu diminuito lo stipendio.

Il Regolamento, come espresso chiaramente dal Priore, mirava a ristabilire le responsabilità degli Stipendiati per evitare alla Compagnia di subire furti, come accaduto in passato, “in cera e in denaro per la poca assistenza di chi vi era per dovere obligato”, in modo da riacquistare agli occhi della popolazione “quel grado sommo di venerazione già da tanto tempo decaduta”.

Dopo aver stabilito i doveri di ciascuno, la Compagnia ne fissò anche il salario che andava da un massimo di Lire 307 del Cappellano seguito dal Custode con Lire 90 comprensive del compenso per il Chierico che lo aiutava, ad un minimo di Lire 3 del Comandatore. Dopo l’approvazione fu ordinato che il Regolamento fosse scritto su una tabella da esporre nella sala della Residenza in modo che fosse sempre a disposizione, per evitare che “dalli rispettivi Stipendiati non possa addursi motivi di quanto in essa vien prescritto”²⁹. Fu anche previsto che il Priore li leggesse a chi entrava in servizio per la prima volta³⁰.

²⁸ A.A.Lu, *Enti Soppressi*, 1627, cc. 26-30, 20 luglio, 7 agosto 1794. Il Regolamento è trascritto integralmente in appendice.

²⁹ A.A.Lu, *Enti Soppressi*, 1626, p. 141, 19 marzo 1781.

³⁰ A.A.Lu, *Enti Soppressi*, 1627 cit.; il Regolamento è conservato in copia anche nell’Archivio della Misericordia e, nell’Inventario, è stato inserito nella serie dei Regolamenti. Per l’Operaro Lire 6; per il Maestro di Cappella, Lire 75; per il Cancelliere, Lire 10; per il Cercatore del Castello, Lire 12; per il Camarlingo, Lire 30.

Non si hanno notizie di nuovi Statuti o Regolamenti fino a dopo la metà del secolo diciannovesimo quando, in seguito ai mutamenti nazionali e quindi anche locali, i responsabili della Compagnia di Orazione e Morte sentirono l'esigenza di rinnovare e di adeguarla ai tempi, redigendo un nuovo Statuto.

L'iter iniziò nel settembre 1874; durante l'Assemblea generale, la Magistratura mise ai voti la proposta relativa alla necessità di riformare la loro "costituzione" perché, essendo aumentata la popolazione, era cresciuto il numero degli infermi poveri e quindi era indispensabile attivare un servizio che rispondesse alle mutate esigenze. Inoltre, pur nel rispetto della realtà locale, ritennero di dover adeguare la Compagnia alle altre operanti nella Provincia.

Per effettuare questo cambiamento era necessaria l'approvazione del Consiglio Municipale, del Prefetto, delle Autorità ecclesiastiche e del Ministero di Grazia, Giustizia e Culto. Nella trasformazione tutto il patrimonio, compreso quello della chiesa, doveva passare automaticamente dalla Compagnia della Morte e Orazione a quella nuova³¹.

Le pratiche furono lunghe e non facili anche perché l'aggiornamento dello Statuto, indispensabile alla gestione della rinnovata Confraternita della Buona Morte e Orazione, fu piuttosto elaborato. La prima stesura, approvata dalla Magistratura il 25 settembre 1875, fu respinta dalle autorità perché sprovvista dei documenti richiesti, per cui fu necessario prepararne una seconda con le variazioni richieste e con l'elenco completo di tutti i beni della Confraternita compreso l'inventario dei documenti conservati nell'Archivio.

Il 29 giugno 1879, dopo una votazione che vide, su 54 aventi diritto al voto, 46 a favore e 8 contrari, l'Assemblea approvò la nuova redazione dello Statuto, precisando che avrebbe operato allo stesso modo delle altre esistenti nella Provincia. Lasciò il titolo che fino ad allora l'aveva distinta, adottando quello di Confraternita di Misericordia³², cambiò l'antico emblema con il nuovo costituito da uno scudo rosso con la croce bianca e un nastro blu intorno con la scritta: Venerabile Confraternita di Misericordia di Camaiole.

³¹ A.S.C.C., *Corrispondenza*, 13, "Ponenza" 126, 16 dicembre 1875; *Corrispondenza*, 14, "Ponenza" 58, 3 aprile 1876.

³² A.S.C.C., *Corrispondenza*, 17, "Ponenza" 101, 29 giugno 1879.

Il 29 febbraio 1880 Umberto I, vista la deliberazione del Consiglio comunale di Camaiore del 20 settembre 1877, il voto favorevole della Deputazione Provinciale di Lucca del 29 ottobre 1879, la legge del 3 agosto 1862 sulle Opere Pie, dopo aver sentito il parere del Consiglio di Stato, decretò che la Confraternita, esistente in Camaiore sotto il titolo della Buona Morte e Orazione, avente soltanto scopo di culto, fosse trasformata in una Confraternita di Misericordia al cui favore restavano devoluti tutti i beni della primitiva Compagnia. Decretò inoltre che fosse eretta in Ente morale e amministrata dalla legge sopra citata e dal relativo Regolamento del 27 novembre dello stesso anno³³.

Il 24 marzo 1880 il Prefetto inviò al Provveditore una copia del decreto con il quale il Re aveva approvato lo Statuto; lo invitò a stamparlo e a mandarne otto copie, quattro per il suo ufficio e altrettante da spedire al Ministero. Contemporaneamente chiese che fosse steso il bilancio preventivo dell'anno corrente, di depositarlo per otto giorni consecutivi nei locali della Confraternita, di darne notizia al pubblico mediante avvisi sulla porta della Collegiata e nei soliti luoghi; il certificato dell'avvenuta pubblicazione con una copia del bilancio doveva essere mandata al Prefetto.

Nello stesso periodo il Prefetto chiese al Provveditore che gli inviasse l'inventario di tutti gli altri documenti e carte che formavano l'archivio, oltre a quello di tutti i beni mobili e immobili ad essa spettanti a nome degli articoli 8 e 9 della legge sulle Opere Pie³⁴.

Fu ribadito che la Confraternita provvedesse al culto pubblico, compisse atti di carità cristiana a sollievo dei vivi e in suffragio dei morti³⁵ nell'ambito della parrocchia e per una distanza di due chilometri intorno³⁶. I suoi membri erano uomini e donne a cui venivano chiesti, quali requisiti indispensabili per essere accolti, di professare la religione cattolica, di non aver riportato "sentenze infamanti", di pagare con regolarità la tassa dovuta, soprattutto di tenere un comportamento ineccepibile³⁷. Coloro che non

³³ A.S.C.C., *Corrispondenza*, 18, "Ponenza" 56, 29 febbraio 1880.

³⁴ A.S.C.C., *Corrispondenza*, 18, "Ponenza" 56, 24 marzo 1880.

³⁵ *Statuto fondamentale della Venerabile Confraternita di Misericordia*, Camaiore, Tipografia Benedetti, 1880, Titolo I, art. 1.

³⁶ *Statuto cit.*, Titolo I, art. 4.

³⁷ *Statuto cit.*, Titolo II, art. 5.

rispettavano le regole erano redarguiti aspramente, anche in pubblico, fino ad essere espulsi se recidivi³⁸; siccome era considerato un onore far parte della Confraternita, nel carteggio sono frequenti non soltanto le richieste di ammissione, ma anche di perdono per essere nuovamente accolti dopo una punizione³⁹.

Le donne si distinguevano dagli uomini sia per la quota associativa che era minore, sia perché erano esenti dal servizio, tranne l'assistenza alle Consorelle ammalate che l'avessero richiesta⁴⁰. Erano guidate da una Priora, nominata dal Priore appena assunta la carica, la cui scelta, generalmente, cadeva su personaggi femminili appartenenti ad un ceto sociale piuttosto elevato e di cui non conosciamo altro che doveva "fare le cerche", eventualmente le fosse stato comandato⁴¹.

Tanto i Confratelli che le Consorelle erano detti "effettivi", se svolgevano le attività previste dallo Statuto e dal Regolamento, "pellegrini" tutti gli altri che pagavano la quota, ma, per diversi motivi, non prestavano alcun servizio.

L'amministrazione della Confraternita, coincidente con l'anno civile⁴², fu ed è affidata ad una Magistratura che prese il titolo di "Veneranda Magistratura della Venerabile Confraternita di Misericordia di Camaiore"⁴³. Era composta da Ufficiali superiori e Ufficiali minori. I primi, nominati dalla Confraternita, erano il Provveditore, i Consiglieri, i Priori, il Cassiere, il Cancelliere, i Sindaci⁴⁴. I secondi, nominati dalla Magistratura, erano i Capi-Guardia, i Visitatori, le Visitatrici, il Cappellano, il Vice-Cappellano, l'Organista, il Chierico, il Sagrestano, il Servo e i Questuanti⁴⁵.

L'organizzazione, in linea generale, subì solo degli adattamenti rispetto alle direttive espresse con il primo Statuto, ma non dei mutamenti

³⁸ A.M.C., *Deliberazioni*, 38, pp. 56 e segg., 29 giugno 1877.

³⁹ A.M.C., *Corrispondenza*, passim.

⁴⁰ *Statuto cit.*, Titolo II, art. 7.

⁴¹ A.A.Lu, *Enti Soppressi*, 1626, p. 57.

⁴² *Statuto cit.*, Titolo III, art. 12.

⁴³ *Statuto cit.*, Titolo III, art. 11.

⁴⁴ *Statuto cit.*, Titolo III, art. 13.

⁴⁵ *Statuto cit.*, Titolo III, art. 14.

sostanziali. Anche le disposizioni per l'abito furono mantenute, anzi fu precisato che nelle occasioni speciali, come nella "solenne sortita" per la visita dei Santi Sepolcri, i Confratelli avrebbero dovuto indossare la cappa, il cappuccio, il cordone di "funne" con la corona, il cappello a larga tesa sempre con le ghette e chi non le avesse avute i calzoni neri e le scarpe nere⁴⁶. In seguito al vestiario furono aggiunti i guanti neri⁴⁷ e per i questuanti che dovevano andare in giro anche con il cattivo tempo fu prevista una mantellina che li riparasse dalla pioggia⁴⁸.

La Confraternita viveva dei lasciti di quelle persone che donavano i loro beni o parte di essi in cambio della celebrazione di messe in suffragio delle loro anime; le case e le terre venivano concesse in affitto dietro il pagamento di un canone che andava ad incrementare il bilancio.

Altre entrate erano rappresentate dalle elemosine raccolte durante le funzioni religiose e le feste principali, dalla questua all'interno del Castello e nelle "aie" specialmente durante il periodo dei raccolti; il ricavato veniva poi venduto in una specie di asta al miglior offerente o, nel caso non ci fossero acquirenti, il Provveditore aveva la facoltà di rimandare o, come più spesso accadeva, di vendere ai privati per il prezzo corrente⁴⁹; un'entrata non indifferente era costituita dai proventi della Tombola che la Confraternita organizzava ogni anno nella ricorrenza della festa in onore di Santa Maria Assunta di mezzo agosto; infine poteva contare sui periodici sussidi dal Comune⁵⁰.

L'amministrazione contabile della Confraternita, spettava al Cancelliere e al Cassiere che curavano la compilazione dei registri relativi al bilancio preventivo e consuntivo, dei libri mastri e di cassa; si occupavano dei pagamenti riguardanti tutte le spese da quelle più minute a quelle più importanti come la ristrutturazione della chiesa o degli edifici di cui era proprietaria, nonché delle riscossioni.

⁴⁶ A.M.C., *Deliberazioni*, 37, p. 22, 26 marzo 1876.

⁴⁷ A.M.C., *Deliberazioni*, 38, p. 55, 2 febbraio 1878.

⁴⁸ A.M.C., *Deliberazioni*, 41, p. 141, 26 settembre, 5 ottobre 1904.

⁴⁹ A.M.C., *Deliberazioni*, 40, 2 febbraio, 1895.

⁵⁰ A.M.C., *Deliberazioni*, passim. L'estrazione della tombola avviene ancora oggi, il 15 agosto, con una affluenza notevole di partecipanti.

Uno dei servizi resi dalla Confraternita divenne molto più agevole quando ebbe la lettiga comunale trasformata in carro funebre per trasportare i defunti dalla abitazione alla chiesa e quindi al cimitero. A seconda del luogo di provenienza e di sepoltura cambiava la tariffa richiesta per avere questo servizio. Il carro poteva essere usato anche da altre Confraternite purché pagassero la quota prevista. Non si faceva eccezione per gli acattolici, mentre non veniva concesso a coloro che “nati nella nostra santa religione Cattolica non sono morti in comunione colla medesima rifiutando i SS. Sacramenti”. Per evitare inconvenienti di qualsiasi genere, nel 1909 fu redatto un regolamento costituito da 11 articoli che disciplinavano l'uso del carro.

Successivamente la Confraternita si dotò di altre strutture mirate a rendere più efficiente i servizi per i quali era stata istituita. Nel 1930 cominciò a funzionare a Lido di Camaiore un Pronto Soccorso per conto della Misericordia stessa sulla base di un finanziamento di Lire 1000 erogate dal Comune e in seguito alla riduzione dei prezzi per l'acquisto del materiale occorrente ottenuta a tale scopo. Il primo infermiere a prestare la sua opera nel Pronto Soccorso fu Annunzio Spelta che iniziò a lavorare il primo luglio⁵¹.

L'anno seguente fu acquistata una autoambulanza il cui Regolamento fu deliberato nel luglio del 1932⁵². Era costituito da 11 articoli riguardanti il suo funzionamento e corredato dalle tariffe previste per il servizio che era gratuito soltanto nei casi di urgenza quali “infortuni, sinistri, donne in puerperio”⁵³.

Benché le risorse economiche si fossero drasticamente ridotte, la Confraternita non cessò la sua opera di soccorso e di assistenza per tutto il periodo bellico. Finita la guerra i Confratelli ebbero modo di distinguersi durante l'alluvione avvenuta nel Polesine nel 1951 e in Firenze nel 1966 e in altre occasioni calamitose.

Nel 1954 la Confraternita decise che la persona che svolgeva le mansioni di Servo facesse anche l'autista dell'autoambulanza, quindi fosse assunto in pianta stabile e non a tempo determinato come in precedenza,

⁵¹ A.M.C., *Deliberazioni*, 43, p. 74, 28 giugno 1930.

⁵² A.M.C., *Deliberazioni*, 43, p. 90, 5 maggio 1931.

⁵³ A.M.C., *Deliberazioni*, 43, pp. 101-102, 22 luglio 1932.

dando inizio alla assunzione di personale come in una qualsiasi azienda. Gli fu assegnato uno stipendio annuo di Lire 144.000 nelle quali dovevano rientrare anche il funzionamento del mezzo e gli attrezzi che erano necessari per i servizi di carità, mentre per svolgere la carica di Servo ebbe altri introiti dipendenti dalle entrate oltre all'assegnazione di una casa per la famiglia composta di quattro stanze al primo piano e due stanze per lavorare al secondo, l'illuminazione e l'acqua gratuita. Dopo aver rinnovato la carica, la Magistratura approvò il Regolamento di servizio costituito da 18 articoli che illustravano la nuova figura del Servo della Confraternita⁵⁴.

Nel 1975, con la stesura di un nuovo Statuto, la Misericordia impostò il suo programma ancora secondo lo "spirito di umana e cristiana carità"⁵⁵, ma ampliando la sua attività con il pronto soccorso in Camaiore e altri servizi di carattere tecnico-sanitario come il poliambulatorio, dando rilievo anche ad attività ricreative e sportive.

Nel 1980 prese in gestione l'illuminazione del cimitero comunale e riorganizzò il Gruppo Donatori di Sangue oltre a stipulare una convenzione con la Regione per il servizio di trasporto sanitario e socio-sanitario. Il Sodalizio subì una radicale modifica nel 1993 quando passò da Ente Pubblico a Ente Privato con delibera del Consiglio regionale n. 171 del 27 aprile⁵⁶.

La prima sede della Confraternita fu l'oratorio dei Cappuccini, angusta, ma sufficiente a contenere il numero dei partecipanti. Alcuni anni dopo la sua istituzionalizzazione nel 1632, nello stesso Sesto S. Martino in Camaiore, fu eretto un oratorio, costituito da una sola stanza, che ospitava le riunioni della Compagnia; fu dedicato a S. Filippo Neri e a S. Francesco e fu benedetto nel 1648⁵⁷.

Intorno al 1670 la Magistratura iniziò le pratiche per ampliare l'oratorio ritenuto troppo stretto per accogliere tutte le persone che volevano pregare per l'anima dei loro defunti. E' di questo periodo la messa in loco

⁵⁴ A.M.C., *Deliberazioni*, 43, pp. 283-285, 10 febbraio 1954.

⁵⁵ *Statuto*, 1975.

⁵⁶ Per ulteriori notizie si rimanda a G. BERTACCHI, *La Misericordia di Camaiore cit.*

⁵⁷ P. DINELLI, *Camaiore dalle origini ai giorni nostri - Parte seconda, cit.*, p. 1281. Ancora oggi una porta mette in comunicazione i locali dove si tengono le Adunanze della Confraternita con la chiesa del Suffragio.

dell'organo, per il quale fu usato il "parapetto di legno" che era stato dell'organo della Collegiata, e l'acquisizione del quadro raffigurante il SS. Crocefisso e i Santi Francesco e Filippo Neri.

Durante la visita pastorale effettuata nel 1679 le modifiche apportate davano all'oratorio la connotazione di una chiesa sebbene avesse una sola entrata rivolta a Sud, abbellita da un portale in pietra. Vicino alla porta fu sistemata la pila dell'acqua santa; sopra, per dare luce, una finestra grande, con l'impannata. Aveva il pavimento, le panche tutto intorno ai muri, la campanella sopra il tetto⁵⁸.

A partire dal 1689 fu un susseguirsi di modifiche e di ampliamenti che trasformarono il primitivo oratorio in una chiesa a croce greca, con l'altare in fondo all'unica navata e due altri bracci laterali, ornati da due pale di Giovanni Marracci raffiguranti una "S. Nicola da Tolentino in estasi" e l'altra "La Vergine intercede per le anime purganti"⁵⁹.

I lavori dovettero creare non poche difficoltà alla Compagnia visto che nel 1694 non erano ancora terminati. Nella Visita di quell'anno, l'Incaricato del Vescovo scrisse che l'oratorio non era in ordine perché stavano facendo i lavori; ritenne indecente l'esposizione del SS. Sacramento tanto che la vietò, ordinando che la somma solitamente impiegata dalla Compagnia per questa occasione, fosse spesa nella fabbrica⁶⁰.

In seguito, sotto la tavola di S. Nicola, fu costruito un altare e furono realizzate altre strutture di corredo per il buon funzionamento della chiesa, compresa la sacrestia; fu sostituito il vecchio organo con uno nuovo. Le condizioni della chiesa, dopo tutti gli interventi di restauro, fecero sì che fosse la più efficiente dopo la Collegiata tanto che, durante i lavori di ristrutturazione in quest'ultima, la chiesa del Suffragio ospitò le funzioni del Capitolo⁶¹.

Durante i lavori compiuti intorno agli anni 20 del secolo XIX la chiesa del Suffragio furono famosi gli affreschi realizzati da Ignazio Gabrielli⁶².

⁵⁸ A.A.Lu, *Visite Pastorali*, 51, pp. 25-26, 14 aprile 1679.

⁵⁹ Aa. Vv., *Giovanni Marracci e il cortonismo in Lucchesia*, Catalogo della mostra "Barocco e devozione" a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Camaiole, 9 luglio-30 settembre 2000, tavole 15-16.

⁶⁰ A.A.Lu, *Visite Pastorali*, 57, 17 maggio 1694, c. 107.

⁶¹ P. DINELLI, *Camaiole cit.*, passim.

In seguito al terremoto avvenuto alla fine del secolo che provocò il crollo della cupola e il dissesto strutturale di tutta la chiesa, anche i dipinti si deteriorarono tanto che non ne sarebbe rimasta traccia se la Magistratura non ne avesse deciso il restauro⁶². La gara indetta nel 1912 fu vinta da Gaetano Spelta, unico candidato a presentarsi, che si occupò dei lavori come ben testimonia la sua firma in calce ad uno degli affreschi⁶³.

La chiesa fu danneggiata dal bombardamento aereo del 1943. Lo scoppio di tre bombe cadute a circa 50 metri e i colpi di mitraglia distrussero la copertura del tetto. In condizioni economiche non floride, la Confraternita provvide, finita la guerra, a compiere i lavori più urgenti, ma non poté completarli così continuò il processo di deterioramento iniziato. Nello stesso anno la Curia incaricò il Canonico Pietro Bianchi di redigere l'inventario degli oggetti sacri e delle suppellettili appartenenti alla chiesa oltre all'elenco dei mobili "danneggiati ed asportati durante il conflitto"⁶⁴.

Nel 1951 fu ordinata una perizia per individuare gli interventi necessari a riportare la chiesa alla sua primitiva funzione; il tecnico incaricato fece presente le numerose infiltrazioni d'acqua che stavano minando l'armatura; rilevò la necessità di restaurare l'esterno perché la gradinata era sconnessa in parte e in parte rotta e l'intonaco bucatato dai colpi di mitraglia. Dall'indagine risultò che pure la casa del Cappellano aveva bisogno urgente di restauro.

Due anni dopo, l'Ingegnere incaricato, redasse un progetto che prevedeva, oltre i lavori di consolidamento delle strutture portanti, il rifacimento dell'intonaco, l'imbiancatura della facciata e di tutta la chiesa, la demolizione della scalinata esterna in pietra e la sua ricostruzione, ma all'interno e in marmo, per un totale di Lire 734.000.

⁶² Per "una porzione di sua fatica per la pittura" della chiesa della Buona Morte una somma di lire 194 fu pagata a Ignazio Gabrielli con il bilancio del 1825, A.C.M.C., *Carteggio*, 53; i Gabrielli furono una famiglia di ornatisti che avevano affrescato diverse chiese fra le quali, oltre quella del Suffragio, anche quella dei Quercioli in Massa dedicata alla Beatissima Vergine Ausiliatrice dei Cristiani, A. MATTEONI, *Guida delle chiese di Massa Lunense*, Massa, 1879, p. 83.

⁶³ A.M.C., *Deliberazioni*, 43, 28 maggio 1912. Gli affreschi sono stati nuovamente restaurati a cura della Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. per le provincie di Pisa, Lucca e Massa Carrara nel 2002.

⁶⁴ A.M.C., L'Inventario fu redatto in seguito ad una richiesta della Curia del 27 giugno 1943. Una copia dello stesso elenco è unita alla perizia dei lavori da eseguirsi nel 1953.

Attualmente, la chiesa del Suffragio, così è detta da tutti i camaioresi, è in ottime condizioni strutturali, con il suo campanile, l'organo restaurato e ben funzionante; come consuetudine, vi si officiano le messe per i Confratelli defunti e per coloro che lasciano beni di varia natura alla Confraternita per la salvezza dell'anima, ma soprattutto ogni anno si celebra la commemorazione di tutti i defunti il 2 novembre. Inoltre, come vuole la tradizione della Confraternita, particolare riguardo viene rivolto ai riti della Settimana Santa e alla realizzazione del Santo Sepolcro⁶⁵.

Adiacente all'edificio sacro c'è ancora l'abitazione del cappellano che celebra le funzioni religiose, la sala delle riunioni della Confraternita, mentre la sede amministrativa si è spostata in altri locali poco distanti sulla stessa via, più agevoli per ospitare i mezzi di soccorso di cui fa uso⁶⁶.

Nel 1904 si costituì la Società di Mutuo Soccorso fra gli iscritti alla Confraternita con lo scopo di prestare aiuto ai Soci ammalati con un sussidio che veniva erogato con diverse modalità. Veniva concesso soltanto se il Socio era in regola con il pagamento della quota prevista per l'ammissione e di quella settimanale, quota che era diversa a seconda se il socio era uomo o donna, giovane o anziano, oltre a subire delle variazioni dovute alle difficoltà economiche che si presentavano. Si ispirava al precetto evangelico della reciproca solidarietà e fratellanza che, con l'emblema della Società, era stampato sulla copertina dello statuto⁶⁷.

Il 4 ottobre 1904 fu discusso e approvato lo Statuto che regolamentava le attività dell'Associazione; con modificazioni di lieve entità riguardanti soprattutto le quote sociali, ne fu pubblicato un secondo nel 1927 e un altro nel 1940.

I Soci si distinguevano in effettivi ed onorari, sia uomini che donne, ma senza possibilità per le Socie di partecipare alle adunanze.

⁶⁵ Il ricordo dell'istituzione della festa in onore di tutti morti è manifestato in un mandato di pagamento emesso a favore dei partecipanti alla "messa a piena orchestra" eseguita il 2 novembre 1898 in occasione del centenario "dalla istituzione della commemorazione de' Fedeli Defunti", A.M.C., *Mandati*, 440, 6 dicembre 1898, p. 159.

⁶⁶ Da molti anni il Cappellano è Don Angelo Bevilacqua, valente studioso, cui si deve la riscoperta dei musicisti camaioresi quali Francesco Gasparini e Marco Santucci oltre alla fondazione e alla direzione della Corale "Cappella Gasparini" nota in Italia e all'estero.

⁶⁷ Lo Statuto della Società fu discusso e approvato il 9 ottobre 1904 e la Società iniziò a funzionare dal gennaio 1905, A.M.C., *Deliberazioni*, 41, 9 ottobre 1904, p. 142.

La Società era amministrata e diretta da un Consiglio Dirigente costituito da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, sei Consiglieri, sei Visitatori; da un Consiglio Economico formato da un Tesoriere e da due Revisori.

Tutti rimanevano in carica due anni e venivano eletti dai Soci riuniti in adunanza generale. L'elezione avveniva con voto segreto a maggioranza; a parità di voti veniva eletto il più anziano. Il Consiglio Dirigente deliberava con votazione per "alzata e seduta" tranne quando si trattava di questioni riguardanti le persone per le quali il voto era segreto. Avevano diritto di voto soltanto i Soci Effettivi, quelli Onorari ne furono esclusi fino al 1935 quando, nella adunanza del 19 gennaio, il Consiglio deliberò di ammettere pure loro.

I verbali delle deliberazioni erano trascritti su un apposito registro, firmati dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio, nell'adunanza generale di ogni anno, rendeva conto della gestione e dell'andamento della Società e informava circa il ruolo dei Soci, tenuti aggiornati dal Segretario.

La Società aveva nel suo organico anche la figura del custode che aveva il compito di portare gli inviti per le adunanze e ogni altra comunicazione, di tenere pulito e in ordine il locale di residenza della Società per una ricompensa di 3 Lire e la dispensa dalla tassa settimanale.

L'ultimo verbale del Consiglio che ci è pervenuto è del 17 febbraio 1947, ma la Società dovette continuare, anche se in modo ridotto, fino almeno all'anno 1952 di cui abbiamo il resoconto finanziario.

Il patrimonio della Società era rappresentato dalla tassa di ingresso che ogni persona desiderosa di iscriversi era obbligato a pagare, dalla tassa settimanale dalla quale erano esentati i Soci in particolari difficoltà e su decisione del Consiglio che poteva decidere se concedere una proroga, esonerare o espellere il Socio, dalle elargizioni e dai profitti conseguenti a queste somme.

Il responsabile della cassa sociale era il Tesoriere che si occupava di tutte le operazioni in entrata e in uscita con l'approvazione del Consiglio. Teneva aggiornati il registro con l'elenco dei morosi, dei libri e documenti relativi al movimento di cassa. Ogni sei mesi presentava il rendiconto completo della sua gestione corredato da tutti i documenti giustificativi ai Revisori che, dopo averlo esaminato, riferivano ai membri della Società

riuniti in adunanza generale. Nel caso che la Società si fosse sciolta, il Tesoriere e i Revisori dovevano redigere il bilancio finale dal quale doveva risultare il resto di cassa.

Come le altre Società aventi i medesimi scopi, il suo intervento a favore dei lavoratori cominciò a scemare con l'avvento della Repubblica⁶⁸.

⁶⁸ G. BERTACCHI, *La Misericordia di Camaiore cit.*, p. 59; L. GIAMBASTIANI, *L'Archivio della Fratellanza Artigiana di Lucca*, Lucca, 2000, p. 23.

APPENDICI

APPENDICE N. 1

STATUTO DEL 21 APRILE 1632

REFORMA DEI CAPITOLI DELLA COMPAGNIA DELLA MORTE ERETTA IN CAMAIORE GIÀ NELL'ANNO DI NOSTRA SALUTE 1632 A DÌ 21 APRILE

Del numero che forma la Compagnia Capitolo primo

Essendo cosa conveniente che alle Deliberazioni da farsi della Compagnia v'intervengano buona parte dei Confrati di essa, si ordina e statuisce perciò che il numero di ella sia perfetto, et ogni Deliberazione vaglia quando in essa interverrà e saranno presenti insieme col Priore, e Sindaci, almeno la metà de' Confrati, che per i tempi si ritroveranno in abitazione ordinaria nella Terra e Vicinanza di Camaiore, nel qual numero non si comprendino li Reverendissimi della Nostra Collegiata, né gli esentati dalla Compagnia per particolare falla, come nel Capitolo XXVII, dichiarando questi tali sempre esenti da tutte le funzioni ordinarie, e straordinarie della Compagnia, eccetto dalle Comunioni e Processione del Mercoledì Santo, come si dispone dalli Capitoli XI et XXXII. E così come sopra, adunata, possa risolvere qualsiasi occorrenza spettante allo stato e persone di essa, dato sempre et ottenuto il partito, come nel Capitolo V.

Del modo di risedere nella Compagnia Capitolo II

Non essendo altro che le Congregazioni che una Unione di Fratelli, tra li quali mai deve nascere scandalo alcuno per occasione di precedenza di luoghi o altro, ordiniamo che ciascheduno Confrate (eccettuati i sacerdoti, ai quali dopo il Priore e i Sindaci se li devono i primi luoghi, secondo il grado loro) subito giunto dove suole radunarsi e risedere la nostra Compagnia, inginocchiatosi, con dire un Pater ed una Ave Maria davanti l'Immagine che vi sarà, deve andarsene al suo luogo conforme starà descritto nella Aula, quando s'annoverò Confrate, il quale ordine di precedenza debba osservarsi in ciascheduna funzione che facci la nostra Compagnia, obbligando ciascun Confrate ad intervenire con abiti decenti, non portando armi o bastoni e simili, altrimenti non siano intromessi.

Della Invocazione dello Spirito Santo Capitolo III

E perché senza l'aiuto divino non possiamo operare cosa alcuna buona, né diritta a buona fine, statuiamo che sia obbligo del nostro onorando Priore, e di uno dei Sindaci, avanti si proponga negozio alcuno doppo fatta la richiesta al solito, inginocchiati tutti, con alta e intelleggibile voce far l'invocazione infrascritta dello Spirito Santo, con rendere ancora in fine della Congregazione le dovute Gratie al Signore come appresso.

Nel principio della Congregazione

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda Fidelium, et tui amoris in eis ignem accende Kirie eleison, Christe eleison, Kirie eleison., Pater noster. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos

a malo. Memento Congregationis tuae, quem possedisti ab initio. Domine exaudi orationem et clamorem meum.

Oremus

Mentes nostras quaesumus Domine lumine tuae claritatis illustra ut videre possimus quae agenda sunt et quae recta sunt agere valeamus. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.

Nel fine della Congregazione

Kirie eleison Christe eleison, Kirie eleison, Pater Noster. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Confirma hoc Deus, quod operatus est in nobis. A Templo Sancto, quod est in Jerusalem. Domine exaudi orationem meam, et clamorem meum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Presta nobis Domine auxilium.

Oremus

Presta nobis Domine auxilium gratiae tuae, et quae te auctore facienda cognoscimus, te operante impleamus, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Retribuere dignare Domine omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum vitam aeternam. Amen.

Del Modo di Consigliare
Capitolo IV

Acciò che i Consigli si facciano senza tumulto et ordinatamente si discorri, statuiamo che, propostasi cosa dall'Honorando Priore, deva ciascheduno Confrate e possa sopra essa consigliare, e dire il parere suo, dando però luogo ai Maggiori essendosi prima levato in piedi e scoperta la testa et invocato il Nome di Dio, acciò l'illumini a poter discorrere solo ad onor suo, e maggior utilità della Compagnia, avvertendo di non ingiuriare alcuno col suo parlare. Stando sempre sulla proposta, né possa sopra di una cosa consigliare più di due o tre volte senza licenza dell'Honorando Priore, et uscendo di proposta, o trasgredendo in alcuna delle medesime, incorra in pena da non poter render partito in quella Congregazione, o di altro castigo che paresse proporsi dalli nostri Offitiali alla Congregazione eguale alli trasgressori.

Del Modo di Rendere i partiti
Capitolo V

Ordiniamo che ciascheduno Confrate, non minore di 16 anni, e perciò stimato abile a rendere partito, deva dare il suo voto copertamente per fuggire gli inconvenienti che potrebbero nascere et il partito che correrà s'intenda vinto, quando nel bussolo affermativo si ritroveranno due terzi dei voti affermativi, eccetto quando si dovesse trattare di sospensione di legge o altro che per rigore di altri decreti si richiedesse partito diverso, ne' quali casi deva osservarsi quanto in essi si contiene.

Del modo d'appuntare i Confrati
Capitolo VI

Al fine che i nostri Confrati siano più solleciti in venire alla Compagnia, quando saranno invitati, s'ordina che ogni volta sarà invitata la Compagnia e raunata doppo fatta al solito la richie-

sta, quei Confrati che sopravvenissero non possino render partito in quella seduta solamente e restino in pena di quanto sono stati condannati, né il Priore e Sindaci li possino spuntare senza espressa licenza della Compagnia, da ottenersi per partito ordinario e quelli che non fossero stati invitati personalmente, quando si radunasse per il medesimo giorno dell'invito, non possino appuntarsi, et il Cancelliere deve tener conto a parte delli appuntati, e di altri che incorressero in altre pene, in una bacchetta per ciò ordinata, e possino moltiplicarsi i numeri fino al numero di tre da pagarsi poi come nel Capitolo XXVIII.

Del Modo d'Andare all'Osservanza
Capitolo VII

Dovendosi trattare negozi concernenti all'interesse di alcuno dei nostri Confrati, o suoi parenti, acciò la presenza di essi non ritenga che altri dica liberamente il sentimento suo, ordiniamo che tutti quelli che averanno interesse nel negozio da trattarsi, devino immediatamente che li sarà detto, andare all'Osservanza insieme con tutti li suoi congiunti in primo, e secondo grado di consanguineità, et in primo d'affinità; e recusando alcuno andarvi cadì in pena di privazione perpetua dalla Compagnia et in caso che il numero d'andare all'Osservanza fosse tale che non restasse nella Compagnia numero perfetto, vogliamo non di meno che allora quelli che restano facciano pieno numero et ogni operazione sia valida nonostante la disposizione del capitolo I.

Del Modo d'Accettare i Novitij
Capitolo VIII

Ciascuna persona che mossa da buon zelo avrà desiderio di essere annoverato nella nostra Compagnia debba, quando sarà adunata al solito luogo, et in sufficiente numero, venire personalmente, o con memoriale da porgersi agli Honorandi Offitiali, esponendo il suo desiderio con ogni termine, et licenziato aspetterà essere chiamato dai nostri Esaminatori, da' quali trovato idoneo per relatione fatta alla Compagnia, possa essere messo a partito ordinario, e vinto che sarà deva dentro il tempo delli medesimi Offitiali, essendo nello Statuto, fare la sua entrata, portando insieme con la cappa Lire quattro per elemosina, con un candelo bianco di mezza libbra almeno, altrimenti non sia ammesso a farla, e non facendola, entro detto tempo senza ottenerne proroga dalla Compagnia, s'intenda come se non si avesse domandato.

Dello Habito che si deve vestire
Capitolo VIII

Acciò non si conosca alcuna differentia tra fratelli della nostra Compagnia e siccome devono essere di un medesimo valore, così anco siano di un medesimo abito. Ordiniamo che ciascheduno Confrate deva vestire di tela negra, sottana semplice, e senza alcuno ornamento, con cordone simile negro di filano o altra materia positiva e non di seta, con suoi nodi come quelli di San Francesco, e di più devano portare nel petto alla spalla sinistra uno scudetto negro con pittura di una morte dentro di colore bianco, e detto habito abbia il suo cappuccio per coprire la testa e faccia, quando si va ad accompagnare i Morti, o in altri casi che dall'Honorando Priore li fosse imposto.

Del Modo di Annoverare le Sorelle della Compagnia
Capitolo X

Perché ogni persona timorata di Dio e di buona fama possa godere dei beni spirituali di nostra Compagnia, ordiniamo che quando alcuna simil donna mossa da buon zelo desidererà esse-

re annoverata nostra sorella, debba far intendere all'Honorando Priore tal sua volontà, il quale abbia autorità con l'assenso dei Sindaci farla descrivere dal Cancelliere su i nostri libri e tavola per ciò ordinata, dandone non di meno parte alla Compagnia, con farli pagare prima in mano del nostro Camarlingo Lire tre di elemosina per ciascheduna, e sia cura del nostro Cancelliere di mandare alla medesima copia degli obblighi da osservarsi, come nel seguente capitolo.

Degli Obblighi Generali e Particolari dei Nostri Fratelli e Sorelle
Capitolo XI

Si ordina che ciaschedun Fratello e Sorella della nostra Compagnia deva confessarsi e comunicarsi il giorno della Commemorazione dei fedeli Defonti, nostra principale festa; il giorno di San Filippo Neri, titolare del nostro Oratorio et il giorno di San Francesco, nostro primo Rifugio, ne' quali giorni quelli che non si comunicheranno restino privi in perpetuo della nostra Compagnia, non avendo fatto di constatare qualche loro legittimo impedimento da approvarsi dalla Compagnia con partito ordinario, eccettati però da questi i Confrati assenti, carcerati o infermi con facoltà non di meno alli nostri Officiali di poter dar licenza fino a quattro Confrati che conoscessero essere legittimamente impediti, obbligando tutti i fratelli, eccetto i Sacerdoti, a comunicarsi insieme con la Compagnia non avendo licenza di farlo prima o dopo il nostro Honorando Priore, e le Sorelle da per loro, a quell'ora e dove più le piacerà, visitando il giorno medesimo il nostro Oratorio per conseguire l'Indulgenza, con dichiarazione che quei Confrati che averanno licenza, come sopra, dalli Honorandi Officiali, devono nondimeno soddisfare all'obbligo della Comunione dentro un mese corrente, porgendone fede alla Compagnia nel medesimo tempo o al più alla prima seduta doppo scorso il detto termine, sotto la suddetta pena.

A la vigilia della Commemorazione dei fedeli Defonti alle 24 ore ogni Confrate deve ritrovarsi al nostro Oratorio per recitarvi l'Offitio dei Morti sotto pena di Soldi dieci, non avendone causa legittima o altri impedimenti da dichiararsi da' nostri Officiali e non di meno quelli mancasero siano tenuti dire il medesimo Offitio sapendo leggere da per loro, altrimenti recitino 14 Pater et Salve Maria per l'anime di tutti i fedeli Defonti, et simile devano fare le nostre Sorelle, dicendo il tutto dove più li sarà comodo.

Sia obligato ciascun Fratello o Sorella devano dire una Corona per l'anima di quello o quella, non ritrovandosi però ad accompagnarlo.

Ogni volta si leveranno da Santa dicano un Pater et Ave Maria con il Requiem Eternam per l'anime dei Fratelli e Sorelle Defonte.

Siano tenuti dire un Pater et un Ave Maria ogni volta sentiranno sonare l'Ave Maria de' Morti la sera, oltre le altre solite devotioni.

Ciaschedun Fratello sia tenuto intervenire ogni venerdì sera al cenno della campana al nostro Oratorio per assistere al fruttuoso esercizio della Disciplina, esortando perciò ciaschedun Confrate alle frequenti Comunioni.

Ciaschedun Fratello deve andare alle solite cerche dell'elemosina quando li sarà imposto dalli Officiali, et il simile farà la Priora che sarà eletta annualmente con le altre Sorelle da chiamarsi a suo beneplacito, sotto pena di Lire una.

Deve ciaschedun Confrate essere ogni prima Domenica del mese alle 23 ore in circa al nostro Oratorio per li bisogni ordinari della Compagnia, e principalmente per recitare alle ore 24 l'Offitio dei Morti, e altre devotioni a beneplacito degli Officiali, per l'anime del Purgatorio, sotto pena di Soldi dieci da pagarsi come nel Capitolo XXVIII.

Del Modo di Riformare la Tasca
Capitolo XII

Conoscendo quanto convenga che ciascheduno Confrate meritevole goda de' gradi maggiori, che suole distribuire la nostra Compagnia, si ordina perciò che ogni tre anni, nella prima

Domenica del mese di marzo devano dalli nostri Offitiali fare radunare la Compagnia et venire alla chiamata di numero sei Confrati Prudenti e discreti, quali, uniti per partito ordinario, doppo licenziato il rimanente della Compagnia devano immediatamente, insieme con gli Offitiali, prima si partino del luogo, alla pena di privatione perpetua, eleggere mandato il partito tra essi ordinario, fino a tre Priori, sei Sindaci, tre Camarlinghi, tre Cancellieri, tre Operari e tre Comandatori, quali così vinti devano assortire in tre polise, in ciascheduna delle quali si descriva un Priore, due Sindaci, un Camarlingo, un Cancelliere, un Operaro et un Comandatore, avvertendo che in ciascheduna polisa fra il Priore, Sindaci e Camarlingo non vi sia congiunzione di consanguineità in primo e secondo grado et in primo di affinità, e di poi sigillate si devano riporre in una cassetta per ciò ordinata con tre chiavi, delle quali una ne resti appresso il Priore, successivamente una in mano del Camarlingo et una in mano del Cancelliere, ordinando parimente che li Priori saranno in una Tasca, non possono essere nell'altra, né possa essere eletto per Priore chi non avrà almeno l'età di 30 anni, se però non fosse giudicato et approvato idoneo dalla Compagnia per partito ordinario e mancando gli Offitiali elettori et assortitori in alcuna delle suddette cose non appostavi la pena, incorrano ciascheduno di essi in pena di Lire dui da pagarsi come nel Capitolo XXVIII e nondimeno si intenda nullo quanto avessero fatto entro la presente disposizione.

Della Extratione degli Offitiali
Capitolo XIII

Ordiniamo che ciascheduno anno, la prima Domenica di maggio si faccia dalli nostri Offitiali raunare la Compagnia e fatte le cose occorrenti, deva il Priore aprire la cassetta delle Tasche ed estrarre a sorte una delle polise in essa riposte, dandola al Cancelliere acciò immediatamente l'apri e legga i nomi descritti in quella con alta voce, e serrata di poi la detta cassetta riporla e conservarla come sopra, e mancando gli Offitiali a quanto qui dispone, cadino in pena di Soldi due per ciascheduno da pagarsi come nel Capitolo XXVIII.

Del Modo et Tempo di Dare l'Offitio ai Nostri Offitiali
Capitolo XIII

Si ordina che nel giorno primo di Giugno, dopo il vespro, gli Offitiali facciano raunare la Compagnia ad effetto di dare l'Offitio alli nuovi Offitiali e così raunata si leggano dal Cancelliere, ch'ivi sarà, e detto un Pater Noster et una Ave Maria pregheranno il Signore li conceda talento di poter bene amministrare il loro Offitio e di poi, andando verso la residenza, gli Offitiali vecchi, incontrandoli, li condurranno al loro luogo, e ritiratosi poi alle banche dov'era il vecchio Priore, o uno dei Sindaci in sua assenza, scusare sé et i Compagni da' mancamenti avessero fatto, esortando li nuovi Offitiali ad osservare i nostri Decreti, e ciò fatto, sarà dal nostro Priore intonato il Te deum, dicendo infine l'oratione seguente:

Oremus

Deus innocentiae restitutor et amator dirige ad te tuorum corda servorum, ut Spiritus Sancti fervore concepto et in fide inveniant stabiles, et in opere efficaces. Per Christum Dominum Nostrum Amen.

Di poi verranno all'elezione degli Offitii e mancando di accettare il loro Offitio, senza legitimo impedimento d'approvarsi dalla Compagnia, né essendo da quello esentati incorrino in pena di Soldi 13 ciascheduno e non osservando nel resto, quanto sopra, cadino in pena di Soldi 32 per ciascheduno. Dichiarando inoltre inabile ad accettare tali Offitii chiunque fosse debitore legitimo in qualunque modo della nostra Compagnia.

Dell'Autorità del Priore e Sindaci e Loro Obblighi
Capitolo XV

Vogliamo che all'Honorando Priore e Sindaci si aspetti et appartenga, ogni volta occorrerà fare adunare la Compagnia, sotto quella pena che a essi parrà fino a Soldi 10, considerata la qualità del negotio et non ponendovi la pena determinata, s'intenda sempre invitata sotto la pena di Soldi 16.

Siano tenuti fare invitare la Compagnia ogni Sabato avanti la prima Domenica del mese per le 23 ore incirca del giorno seguente, acciò possa trattarsi i bisogni ordinari di essa et alle 24 ore recitare l'Offitio de' morti per l'Anime del Purgatorio, nel modo che parrà al medesimo Priore.

Devano osservare di farla invitare un giorno per l'altro alle proprie case, ed in casi urgenti per seppellire i morti, o altro, possino farle invitare ad ogni tempo per raunarsi immediatamente, ne' quali casi non si possino appuntare quelli che non saranno stati invitati personalmente come nel Capitolo VI.

Siano obligati far celebrare nel nostro Oratorio la festa nostra principale della Commemorazione di tutti fedeli Defonti con maggior solennità possibile, facendovi cantare Messa parata dal Reverendissimo Capitolo, se si porrà avere, et buon numero di Messe basse; et il simile fare nella festa di San Filippo Neri titolare del nostro Oratorio et nella festa di San Francesco nostro primo Ausiliatore provedendosi di Confessori al bisogno per sodisfazione della Compagnia e consecutione dell'Indulgenza in detti giorni, per le quali cose possino spendere quanto occorrerà de' denari della Compagnia et il giorno della Commemorazione de' fedeli Defonti si deva andare in Processione all'Abatia doppo la Comunione e fare il giorno una cerca generale d'elemosine. In fine del loro Offitio siano tenuti dentro 15 giorni aver pagato, e fatto pagare al nostro Camarlingo tutte quelle partite di elemosine aventitie che gli haverano dato in credito sopra il suo libbro, eccettuatata l'annua fatta del grano de' Confrati e residuo del Camarlingo antecessore, o d'altre simili partite, delle quali sia obligato il medesimo Camarlingo darne conto e mancando d'essequire come sopra restino privi ipso facto della Compagnia e non di meno li nuovi Offitiali li gravino per giustitia come nel Capitolo XVI.

Siano obligati far cercare elemosine per suffragare le anime del Purgatorio con sacrifici, ogni lunedì, conforme s'è già introdotto, o in altra forma che si disponesse dalla Compagnia seguendo in ciò l'ordine di tenere dette elemosine in una cassa con due chiavi, l'una delle quali si conservi dal Priore e l'altra dal Camarlingo, tenendosi ancora dal priore a parte la nota scritta di tutte l'elemosine che vi entreranno e delle Messe che si pagheranno per darne conto in fine a' Sindacatori; e dette cerche si faccino ogni giorno festivo.

Devano dentro un mese entro il loro ingresso aver fatto saldare il Sindacato dal Camarlingo vecchio e pagato il residuo in mano del nuovo, e similmente il Sindacato della cassa del Suffragio come sopra sotto pena di Lire tre per ciascheduno da pagarsi come nel capitolo XXVIII.

Ne' tempi de' raccolti devano fare le cerche solite dell'elemosine dai nostri confrati, mandandoli per ordine conforme stanno descritti nella Taula, appuntando i mancanti in pena di Soldi 10, e gli Offitiali mancando in ciò soggiaccino alla pena di Lire 2 per ciascheduno come sopra.

Il giorno del loro ingresso deva il Priore eleggere una delle nostre Sorelle per Priora in quell'anno, da vincersi per partito ordinario, ricordandoli le solite cerche a' suoi tempi, se si giudicherà necessario.

Siano tenuti far celebrare quattro Messe di Requiem per l'Anima di ciaschedun Confrate che morrà e dui per ciascheduna Sorella, purché i Fratelli siano di quelli che sono stati attualmente nella Compagnia e non de' vinti doppo morti e moribondi.

Possa il Priore far esercitare ogni sorte d'Offitio bisognevole et insieme con i Sindaci rivedere i conti a loro beneplacito per utilità della Compagnia con facoltà al medesimo di poter indifferentemente comandare a qualsivoglia Confrate quelle cose bisognassero per servitio della Compagnia, considerata la qualità del negotio e persone, appuntando i trasgressori in Soldi 10 et essendo la trasgressione grave deva parteciparlo alla Compagnia per darli il degno castigo.

Possa far qualsivoglia proposta, far leggere suppliche, relationi o altro, consultato però il tutto con i Sindaci.

Possa spendere per servizio della Compagnia fino a Lire due una sola volta nel suo Offitio.

Possa far mettere a partito a suo beneplacito quelli haveranno domandato nella Compagnia.

Deva tenere un libro dove di sua mano siano descritte numeratamente le polise delle spese che giornalmente occorressero con farle leggere alla Compagnia dal Cancelliere ogni prima Domenica del mese quando la sera si aduna la Compagnia.

Deva introdurre nella Compagnia qualsivoglia persona che vi volesse domandare, porgere suppliche o per altra occorrenza.

Deva tenere provedute sempre quattro cappe negre, a spese della Compagnia, senza scudetto in petto, per servizio di fare aiutando portare i morti da quattro uomini come si dispone nel Capitolo XXV.

Che il giorno dell'ingresso degli Offitiali faccia leggere i capitoli presenti.

Deva far tenere al Cancelliere una bacchettina per notarvi tutti i punti e pene nelle quali incorreranno i Confrati facendoli poi pagare e mettere nella cassa per ciò ordinata, come nel Capitolo XXVIII.

Dell'Offitio del Camarlingo
Capitolo XVI

Estratto che sarà, il Camarlingo doverà accettare il suo Offitio per contratto e pagaria e satisfactione degli Honorandi Offitiali il giorno primo di Giugno e quello esercitare fedelmente con carità et amore pagando a polisa vista tutto quello che li sarà diretto per polisa del Priore; quali polise devano essere sottoscritte almeno da uno dei Sindaci et in altra maniera non li possino essere ammesse nel Sindacato; deva parimente tenere un libretto dell'Entrate fatto dal cancelliere sul quale non possa accedere debitore alcuno di suo pugno, e sia obligato render buon conto in fine del suo Offitio alli Sindacatori; et ogni volta ancora sarà ricercato dagli Offitiali e quando si ritrovasse non esercitar bene il suo Offitio possa da quello esser removedo a beneplacito della Compagnia, con dar conto immediatamente di quello li fosse pervenuto nelle mani a chi li sarà ordinato.

Sia tenuto il Sabato Santo doppo il Mezzogiorno consegnare alli nostri Offitiali tante pasimate di libbre tre l'una quanti saranno li Confrati ch'averanno pagato la tassa solita di grano dentro il termine prefisso dal capitolo XXX e devano essere approvate dalla Compagnia per partito ordinario; similmente sia tenuto provvedere libbre due d'agnello cotto per ciaschedun Confrate come sopra.

Sia tenuto in fine del suo Offitio doppo saldato il Sindacato pagare il residuo in mano del suo successore dentro un mese sotto pena di privazione della Compagnia per un anno; e nondimeno il nuovo Camarlingo sotto la medesima pena deva costringerlo al pagamento per giustizia e trasgredendo il Camarlingo in altri de' sopradetti casi e non volendo accettare l'Offitio, senza legitimo impedimento d'approvarsi dalla Compagnia, cada in pena di Lire due da pagarsi come nel Capitolo XXVIII. E per suo salario in fine del suo Offitio se li deva far buono sul suo libro di crediti della Compagnia fatto li buoni di sgravamento giusti ed onesti dai Sindacatori, salve sempre le partite che dagli Offitiali si devano dar riscosse, come si dice nel Capitolo XV.

Dell'Offitio del Cancelliere
Capitolo XVII

Essendo l'Offitio del Cancelliere o Segretario una delle più necessarie ed importanti cariche doppo gl'Offitiali da distribuirsi la Compagnia sotto la cui custodia riposano le scritture et ogni altro avere di essa, ordiniamo perciò ch'a tale Offitio si elegga persona idonea quale, estratta che sarà, deva accettare il suo Offitio il giorno primo di Giugno, esercitandolo con prontezza, secretezze e fedeltà, tenendo minuto conto di ogni scrittura li perverrà nelle mani, né possa dar copia di scrittura o estrarne fuori della Compagnia senza espressa licentia di essa, nel qual caso deva non di meno notarle sul nostro stracciafoglio cancellando poi detta nota quando la ritirerà.

Deva poi tenere una Bacchetta per notare i punti et pene incorse da' Confrati, per darne parte a suo tempo.

Deva intervenire in tutte le cure, quando li sarà comandato dal Priore, descrivendo sullo stracciafoglio ogni seduta e resolutione della Compagnia trasportando il tutto al libro ordinatamente con le relationi e suppliche e deliberazioni sopra esse fatte, conservando le medesime originali in filza.

Deva fare un libretto per consegnarlo al camarlingo, ove siano descritti tutti i nomi dei Confrati con la tassa di grano che deveno et ogn'altra entrata della Compagnia.

Sia obbligato in fine del suo Offitio consegnare tutti i libri o altre scritture aggiustate con li Decreti e Sindacati ch'a suo tempo si saranno fatti, mettendo ancora al libro l'Entrata et l'Uscita della Compagnia.

E sia ancora obbligato di dare descritti alle Sorelle entrate a suo tempo nella Compagnia tutti li obblighi di esse, con tenerne sempre una copia descritta in una tauletta nel nostro Oratorio. E mancando in uno dei sopradetti casi incorra in pena di Lire due da pagarsi come nel Capitolo XXVIII.

Dell'Offitio dell'Operaro
Capitolo XVIII

Ordiniamo ch'all'Offitio dell'Operaro s'elegga persona idonea e sufficiente ad esercitare quello con carità e così estratto deva restare la sua carica il giorno primo di Giugno, ricevendo in consegna dall'Operaro vecchio tutte le robbe necessarie e spettanti al suo Offitio, registrandole per inventario il Cancelliere con farle sottoscrivere dal medesimo Operaro successivamente.

Sia ancora obbligato tener conto dell'Oratorio, e suppellettili di esso tenendo assettato et allumato l'Altare a' suoi tempi, con aprire la chiesa, sonar la campana quando occorrerà e particolarmente ogni Venerdì sera deve aprire la chiesa alle 24 ore, sonare la campana e mettere in ordine quanto occorrerà per la Disciplina e mancando in qualche cosa aspettante al suo Offitio e non volendolo accettare cada in pena di Lire due da pagarsi come al Capitolo XXVIII. Et in fine del suo Offitio deva restituire e consegnare le robbe del medesimo inventario al successore per suo salario Lire tre e polisa del Priore.

Dell'Offitio del Comandatore
Capitolo XVIII

Estratto che sarà, il Comandatore deve accettare il suo Offitio il primo Giugno e quello esercitare diligentemente ritrovandosi in ogni seduta per dar nota di quelli non havesse potuto comandare, che havessero qualche legittimo impedimento e sia obbligo suo invitare la Compagnia quante volte li sarà imposto dal nostro Priore o dai Sindaci in sua assenza; deve ancora far adunare ogni Offitio di ordine come sopra; avutane nota dal Cancelliere deve accorrere a dare le pallotte per i partiti, siando pronto appunto agli Officiali all'occorrenze; e trasgredendo in alcuno dei sopradescritti casi o non volendo accettare il suo Offitio cada in pena di Lire due da pagarsi come nel Capitolo XXVIII. Et in fine poi dell'Offitio riceverà per salario Lire 3,15 per polisa del Priore.

Dell'Offitio de' Sindacatori
Capitolo XX

Deveno gli Honorandi Officiali la mattina del loro ingresso eleggere tre prudenti Confrati da vincersi all'ordinario partito dalla Compagnia, quali vinti siano tenuti fare minutamente il Sindacato al Camarlingo passato dentro 15 giorni dalla loro eletione, porgendo di tutto relatione alla Compagnia, facendo mettere il residuo sul libro del nuovo Camarlingo; né possino mettere polisa

alcuna se non sarà sottoscritta dal priore e da uno dei Sindaci almeno e non abbiano autorità di sgravare cosa alcuna senza partecipazione della Compagnia né ammettere spesa senza polisa come sopra; e trasgredendo in alcuno de' sopradetti casi o non volendo accettare l'Offitio, cadino in pena di Lire due per ciascuno da pagarsi come al Capitolo XXVIII.

Et non di meno s'intenda nullo quanto avessero fatto contro la suddetta disposizione e si debba eleggere altri in luogo loro, per adempire come sopra, soggiacendo anco essi alla medesima pena.

Dell'Offitio de' Visitatori degli Infermi
Capitolo XXI

Ordiniamo che gl'Offitiali, la mattina del loro ingresso, eleggano due Confrati da vincersi per partito ordinario quali abbiano cura di visitare li nostri infermi, esortandoli e confortandoli alla patientia con il riconoscere il tutto dalla volontà divina, persuadendoli ancora in suo caso a ben morire. E se l'ammalato fosse bisognoso al parere di essi, devano farli fare una polisa dal priore acciò possano più facilmente sostenersi, ma se il bisogno fosse maggiore devano significarlo alla Compagnia perché maggiormente si possa aiutare. Mancando in una delle sopradette cose cadino in pena di Lire due da pagarsi come nel Capitolo XXVIII.

Degli Esaminatori de' Novitj
Capitolo XXII

Acciò che non si ammetti nella Compagnia persona insufficiente, ordiniamo che gl'Offitiali, il giorno dell'ingresso, devano eleggere due prudenti Confrati e vinti per partito ordinario abbiano cura di esaminare i novitj che averanno dimandato di entrare nella Compagnia per certificarsi della loro idoneità, facendone poi fede e relatione alla Compagnia acciò possino esser messi a partito a suo tempo, e mancando gli esaminatori in alcuna delle sopradette cose o non volendo accettare l'Offitio cadano in pena di Lire due da pagarsi come nel Capitolo XXVIII.

Dell'Offitio del Correttore
Capitolo XXIII

Deveno ogn'anno gli Honorandi Offitiali, nel giorno del loro ingresso, eleggere un Correttore per assistere alla Disciplina ogni venerdì sera, o Sacerdote o altro Confrate nostro che voglia e possa esercitare tale Offitio, altrimenti si elegga di fuori della Compagnia: il quale abbia cura solo di intervenire il venerdì come sopra al nostro Oratorio per carità e devotione facendovi quelle orationi e solite funtioni che a lui piacerà avanti e dopo la Disciplina esortando ciascuno a seguire questo Santo esercizio.

Del Modo di Vegghiare li Nostri Fratelli Moribondi o Morti
Capitolo XXIV

Quando si ritrovasse alcuno de' nostri Confratelli talmente aggravato dal male che stesse in procinto di rendere lo spirito a Dio, deva il nostro Priore subito che n'averà notitia, far comandare quei Confrati che li parrà a ciò assistano a quel tale esortandolo a ben morire, aiutandolo ancora con orationi opportune, e dopo morto sia cura dei medesimi o di altri che vi mandasse il medesimo priore, sopravvenendo la notte vegliarlo, doppo di averlo vestito della nostra cappa, mentre così si contentino quelli di casa sua e mancando gli Offitiali o gli eletti a viaggiare come sopra, cia-

scheduno cada in pena di Lire una da pagarsi come nel Capitolo XXVIII, non constando chiaro di loro legittimo impedimento da approvarsi dalla Compagnia.

Del Modo di Dar Sepoltura ai Morti
Capitolo XXV

Essendo il dar sepoltura ai morti una delle principali opere di misericordia, quale deve esercitare ogni fedele christiano, e per la quale la nostra Compagnia è stata principalmente eretta, si ordina pertanto che ogni volta che sarà chiamata la nostra Compagnia per interrare qualche povero defonto, o vero perverrà in qualsivoglia modo a notizia de' nostri Offitiali la morte di simili poveri che non abbiano chi li porti alla sepoltura, o per non essere di Compagnia o per la estrema povertà (di che devonsi informare dal Reverendisimo Curato) siano obligati li nostri Confrati far invitare la Compagnia per quell'ora che sarà opportuna, per portare tal defonto alla sepoltura in carità, ovunque si dovesse seppellire dentro i limiti della Parrocchia con pigliare li aiuti, essendo assai lontano, come appunto si dirà, e condotto nella Chiesa, dove si ha da seppellire, discoperto dal panno che per strada si deve coprire, debbasi in Compagnia del Parrocchiano, cantare l'Offitio solito, doppo il quale inginocchiati i Confrati ad esortatione dell'Honorando Priore, si reciti devotamente con alta voce tre Pater e tre Ave per l'anima di esso Defonto.

E quando tale Defonto povero fosse lontano dalla Terra più del Convento dei PP. Reformati, devano gli Offitiali farlo condurre insieme col Parrocchiano fino a tal lontananza da quattro uomini vestiti di nostre cappe in Compagnia ancora di due de' nostri Confrati con cappa e due torce nostre accese, tutto a spese della Compagnia e di li poi deva pigliarlo la Compagnia, portandolo alla Chiesa ove si averà da seppellire.

Ma se sarà chiamata la nostra Compagnia ad accompagnare o portare alla sepoltura Defonti con elemosina, devano li Offitiali farla comandare per andarvi con elemosina, che li sarà offerta, mentre però tali Defonti siano di Camaiore o da interrarsi nel medesimo Castello e fuori delle nostre sepolture, se poi fossero di fuori e da interrare nel castello o in altra chiesa fuori di quello, deva essere l'elemosina conforme l'incomodo e la lontananza, cioè portandosi da Camaiore all'Abbatia, devansi far pagare di elemosina Lire 10 e similmente da Camaiore a San Lazzaro Lire 14 almeno, osservando il medesimo in ciascheduna altra simile lontananza; e se maggiore fosse l'incomodo e distanza, deva ancora essere maggiore l'elemosina a giudizio delli nostri Offitiali con facultà in questo caso di poter condurre, come sopra, quattro uomini con cappa insieme con la Compagnia, acciò aiutino portare il defonto a spese nostre, giudicandosi così necessario per la lontananza; e se tali Defonti volessero interrarli nelle nostre sepolture non possa concederlisi per meno di scudi uno, oltre l'elemosina come sopra e senza avere annoverato nostro confrate per partito ordinario, o moribondo o doppo morto.

Dichiarando che li Confrati attuali, e non quelli annoverati o moribondi o doppo morte debbansi accompagnare e portare senza alcuna elemosina dove haveranno disposto in vita, dentro i limiti però della nostra Parrocchia con la facultà in ogni caso di condurre quattro uomini in aiuto della Compagnia, quando si dovesse andar lontano come sopra. E se sarà Confrate nostro, devano tutti i nostri Fratelli finito detto Offitio dal Parrocchiano inginocchiarsi come sopra e dire con intelleggibil voce il Miserere con l'Oratione solita per detto defonto, quali deve recitare il Priore o, in vece sua, uno de' Sindaci; e se detto Confrate sarà d'altre Compagnie, come sopra, debba il nostro Priore domandare licentia al Priore di quella Compagnia di poter dire attorno le sopradette Orationi e parimente alle nostre sorelle doppo fatto l'Offitio suddetto, deva dirsi quattro Pater e quattro Avemaria prima che si seppellisca, e mancando gl'Offitiali di far osservare quanto di sopra, incorrino in pena di Lire una per ciascheduno e ciascuna volta da pagarsi come nel Capitolo XXVIII.

Del Modo et Hora di Far la Disciplina
Capitolo XXVI

Acciò il fruttuoso esercizio della Disciplina segua con ordine e diligentia e dall'esempio del Capo ciascuno si sforzi di continuarlo, vogliamo che sia obbligo delli nostri Officiali o di uno di essi a vicenda, ritrovarsi ogni venerdì sera nel nostro Oratorio, havendo prima fatto dare il cenno della campana dal nostro Operaro e quivi al solito assistere alla Disciplina et altri spirituali esercitii e non essendovi il Correttore o altra persona idonea eletta in carità, sia tenuto il Priore o uno dei Sindaci esercitare tale Offitio nel modo e forma ch'è descritta in una tauletta a ciò ordinata, eseguendo il tutto per mero esercizio e servizio di Dio e salute dell'anime.

Di Quelli che Fossero d'Altre Compagnie e del Modo d'Esentarli dalla Nostra
Capitolo XXVII

E perché può accadere che alcuno de' nostri Confrati si ritrovino essere di altre Compagnie e conseguentemente da quelle per qualche occorrentia impediti, ordiniamo perciò che li Confrati nostri essendo prima d'altre Compagnie, quando saranno legittimamente da quella impediti siano esenti di venire alla nostra, durante quella funzione che gl'impedisca; e se tali Confrati avessero qualche Offitio particolare della nostra Compagnia, possa il nostro Priore o i Sindaci farlo esercitare in tali casi da altra persona idonea mentre chiaramente consti del suddetto impedimento.

E volendo alcuno de' nostri Confrati essere esentato dal venire alla Compagnia nostra, possa e s'intenda esentato da ogni funzione, mentre pagherà ogn'anno al nostro Camarlingo stara mezzo di grano con godere degl'utili della medesima Compagnia nel modo già disposto; e nondimeno non s'intenda esente dal confessarsi e comunicarsi ne' giorni che si comunica la Compagnia, né dalla Processione del Mercoledì Santo, sotto la pena delli Capitoli X e XXXII rispettivamente.

Del Modo di Esentare i Confrati da ogni Offitio o Pena
Capitolo XXVIII

Ordiniamo che ciaschedun Confrate eletto a qualsivoglia Offitio o incorso in alcuna pena, mentre domanderà gratia di essa alla Compagnia o per supplica o in voce, possa essere esentato da detto Offitio o pena pe' li tre quarti de' voti affirmativi, e non altrimenti.

Del Modo di Pagare le Pene o Punti
Capitolo XXVIII

Quando si ritroverà alcun nostro Confrate essere incorso in qualche pena pecuniaria, o vero aver tre punti, devano subito li nostri Officiali far sapere per mezzo del Comandatore al medesimo che venga o mandi a pagare la detta pena o punti nella prima Congregatione e non facendo il pagamento in detto tempo, siano obligati gl'Officiali dichiararlo nella medesima Congregatione come assente e privo della Compagnia e de' beni temporali e spirituali di essa, finché non haverà pagato effettivamente detta pena o punti, e stando così contumace durante l'Offitio di quell'Officiali cada in pena di privatione perpetua della medesima Compagnia et avvicinandosi il fine del loro Offitio, vogliamo che di nuovo gli Officiali facciano ricordare al medesimo detto pagamento, almeno di un mese prima che determinino il loro Offitio, per mezzo del Comandatore, a ciò non possa addurre scuse in contrario sotto pena di incorrere nella medesima pena in detti casi rispettivamente et il danaro di dette pene e punti deva tenersi in una cassetta per cavarli, come nel Capitolo XXXI.

Dell'Annuua Tassa da Pagarsi da Ciaschedun Confrate
Capitolo XXX

Volendo noi osservare il solito costume della Beneditione e distribuzione delle Candele e Pasimata senza spesa al possibile della Compagnia, ordiniamo che ciaschedun Confrate, ogni anno, sia tenuto pagare in mano del nostro Camarlingo una quarra di grano o sua valuta di quel tempo almeno dentro la Domenica delle Palme, nel qual giorno il Camarlingo deva far nota al nostro Priore di quei Confrati che l'havessero pagata per poter aggiustare il numero delle pasimate da farsi, non dovendosi dare a quelli che effettivamente non havessero pagato la detta quarra in detto tempo, come nel Capitolo seguente.

Del Modo di Distribuire le Candele e la Pasimata
Capitolo XXXI

Vogliamo sia cura del Priore e Sindaci provvedere ogni anno tante candele bianche di Soldi tre l'una per quanti sono li Confrati e di Denari 1,5 per quante sono le Sorelle e queste fatte benedire il giorno solito della Purificazione della Vergine deva, dopo il mezzo giorno, far adunare la Compagnia con distribuirle a ciaschedun Confrate, da' quali si riceverà nella cassetina de' punti e pene quell'elemosina che potranno; né si possa dare a quei Confrati che havessero da pagare la tassa di grano, pene o punti, ma a questi ed agl'altri che mancassero, si devano serbare fino al Sabato Santo alla distribuzione della Pasimata, dopo il qual tempo non possino più riceverla, dichiarando ch'alle donne si faccia intendere la mandino a pigliare in quel giorno col mandare l'elemosina che li parrà, altrimenti non se li deve più dare, mentre non constasse di qualche loro legittimo impedimento perciò gli Offitiali devano spendere in comprarle i denari della suddetta cassetina, cavandola in quel giorno, e non essendovene a sufficienza, suppliscano di quelli della Compagnia.

Parimente il Sabato Santo dopo mezzo giorno deva farsi adunare la Compagnia per distribuire a ciaschedun Confrate una pasimata ed agnello consegnati dal Camarlingo del peso e forma ch'a esso si appartiene, facendosi prima approvare dalla Compagnia.

Con dichiarazione che quei Confrati che non haveranno pagato la quarra o in grano o in denari conforme il prezzo di quel tempo dentro la Domenica delle Palme, non possino avere tale emolumento di Pasimata et agnello, e non di meno siano tenuti pagare una lira in sollevamento della Compagnia.

Quelli che pagassero più elemosina volontaria di grano del mezzo staro già ordinato nel Capitolo XXVII per l'esentione, senz'altra quarra possino godere di questa distribuzione di Pasimata, mentre tal tassa o elemosina l'haveranno con effetto pagata la suddetta Domenica delle Palme, altrimenti non ne possino godere, benché restino tuttavia obbligati al pagamento di detta elemosina e tassa volontaria, e mancando gli Offitiali fare eseguire, come sopra, senza causa legittima d'approvarsi della Compagnia, cadino in pena di Lire tre per ciascheduno da pagarsi come nel Capitolo XXVIII.

Della Processione e Visita delle Chiese la Sera del Mercoledì Santo e d'Altre Processioni
Capitolo XXXII

Vogliamo che il Mercoledì Santo alle 24 hore deva adunarsi la Compagnia per ordine delli nostri Offitiali per andare vestiti con cappa e maggior devotione possibile, ch'a essi parrà, alla visita delle Chiese di Camaiore, appuntando tutti li mancanti in pena di Lire 2 da pagarsi come nel Capitolo XXVIII; nella qual pena incorri ciaschedun Offitiale che mancasse a quanto sopra, dichiarando che in altre occorrentie di Processioni che si facessero, si debba andare nel modo e forma che piacerà alli medesimi Offitiali.

Del Sindaco Assistente e Suo Offitio
Capitolo XXXIII

E perché alle volte può accadere manchi il numero debito delli nostri Offitiali in qualche Congregatione per legittimo impedimento, né volendo che perciò restino addietro i negotij della Compagnia ordiniamo che il primo Confrate descritto nella nostra Taula, il secondo o altri in ordine, non congiunto con gli Offitiali, che fossero parenti in gradi proibiti, come nel Capitolo XII, s'intenda o s'intendino sempre eletti per Sindaco o Assistente in luogo del mancante con facoltà e balia di assistere a quanto occorresse nei casi suddetti, come l'istesso descritto et estratto dalle tasche, e recusando questo esercitare tale Offitio, cada in pena di Lire due da pagarsi come nel capitolo XXVIII.

Del Modo di Suspendere i Presenti Capitoli
Capitolo XXXIII

Perché alle volte la necessità vuole astringere a deliberare in contrario di quello dispongono i presenti Capitoli, dichiariamo ch'ogni volta bisognasse suspendere per utile della Compagnia e quella sola volta alcuno de' presenti Capitoli, possono il Priore e Sindaci proporre la suspensione per quella medesima Congregatione da ottenersi per li tre quarti de' voti affermativi, e non altrimenti; né perciò possa darsi il partito più di due volte nel medesimo caso sotto pena agli Offitiali di privatione perpetua della Compagnia. E finalmente contravenendo li nostri Offitiali in qualsivoglia caso de' presenti Decreti, ove non fosse apposta alcuna pena s'intendino sempre incorsi in pena di Lire due da pagarsi come nel Capitolo XXVIII.

Del Modo e Forma di Fare le Nostre Feste
Capitolo XXXV

E perché dalli nostri presenti Statuti si ordinano tre Feste l'anno, cioè, la principale, che è la Commemorazione di tutti i Fedeli Defonti, il giorno di San Filippo Neri e del Serafico San Francesco, si dichiara e statutisce perciò che gli honorandi Offitiali siano tenuti, otto giorni avanti ciascheduna delle medesime Feste, fare invitare il Reverendissimo Capitolo, et adunare la Compagnia per eleggere quattro prudenti Confrati, ch'assistino, prevedino, adornino come parrà a loro il nostro Oratorio per Farvi le dette Feste con maggior solennità possibile, a spese della Compagnia avendo però sempre riguardo allo stato di essa sotto pena alli medesimi Offitiali et Offitio eletto di Lire due per ciascheduno che contrafacesse alla suddetta ordinatione da pagarsi come nel Capitolo XXVIII; obligando inoltre ciaschedun Confrate ad intervenire alli vespri e Messa cantata di dette feste sotto pena di Soldi sei per ciascheduno, facendosene richiesta al solito doppo dette funtioni e nel resto s'osservi quanto si dispone per i Capitoli XI e XV.

Finis

APPENDICE N. 2

RELAZIONE SOPRA GLI STIPENDIATI
DEL 20 LUGLIO 1794

Relazione sopra li Stipendiati come dall'Arcivescovo fu ordinato il 20 luglio 1794.

Alma Compagnia

In adempimento della cura addossatasi dall'Arcivescovo con suo decreto del 20 luglio prossimo passato avendo noi con ponderazione esaminato la Memoria presentata alla Medesima dagli Onorandi Ufficiali, riguardante le varie incombenze da esercitarsi dalli Stipendiati della stessa, e che per maggior chiarezza riportiamo qui sotto nella sua estensione con alcune aggiunte da noi fatte, la giudichiamo la più opportuna per ovviare nei tempi avvenire a tutti gl'inconvenienti, che fino al presente si rapidamente si sono succeduti, e perché pur troppo senza ripeterli, sono abbastanza noti, con danno grandissimo dell'interesse spirituale, ed economico dell'Alma Compagnia.

Obblighi del Custode della Chiesa

Il medesimo debba ritenere appresso di sé tutte le chiavi della Chiesa, Sagrestia, Campanile, Residenza, Organo e queste custodirle sotto altra sicura chiave acciò che da veruno non siano né prese, né vedute, dovendo egli essere responsabile di qualunque furto, che senza scasso fosse fatto ne' luoghi della sua custodia affidati.

Sia tenuto et obligato all'ora di matutino di chiaschedun giorno aprir la Chiesa e quella poi serrare la sera alle ore 24 dopo la prima fatta diligente rivista a tutte le porte della nostra Fabbrica.

Sia tenuto et obligato in ciaschedun giorno assistere alla Sagrestia fino all'ora di mezzogiorno e dopo di esso ne' giorni festivi, e prestare a quei Sacerdoti che, vorranno celebrare la Messa tutta quell'opera che da un Secolare si può prestare, e passata detta ora debba serrare con diligenza la Sagrestia per ritornare ad aprirla nelle Funzioni che vi si facessero dopo il mezzo giorno tanto ordinarie, che straordinarie dell'Alma Compagnia.

Sia tenuto ed obligato, qualora un Sacerdote facesse istanza di celebrare la Messa prima di Matutino, di andare personalmente ad aprire la Chiesa, e Sagrestia, restandoli espressamente proibito di consegnare ad alcuno le chiavi ad esso consegnate; ed in altri talora venisse alla Sagrestia qualche Sacerdote Forestiero per celebrare la Messa non conosciuto al Custode, in tal caso non debba dargli il permesso, ma farne subito inteso il nostro Signor Cappellano, e da esso dipenda la licenza.

Sia tenuto ed obligato in tutti i giorni festivi, e ne' giorni ancora di lavoro in cui vi sia qualche sorta di concorso, e di Devozione, in tempo della celebrazione delle Messe andare colla cassetta vestito in cappa a raccogliere con attenzione per la Chiesa l'elemosine dai Benefattori conforme è stato praticato in passato.

Sia tenuto ed obligato il sabato d'ogni settimana dopo il mezzo giorno spazzare pulitamente la Chiesa, e Sagrestia dovendosi prevalere dell'acquatoio a ciò destinato, spolverare gl'Altari, e debba pure spazzare la Chiesa, e Sagrestia, anche fra la settimana per qualche immondizia che vi fosse fatta.

Sia tenuto ed obbligato ogni tre mesi spolverare, la Chiesa, e Sagrestia, levare tutte le tele di ragno che vi fossero e lavare con diligenza i due Altari di marmo e Balaustra.

Sia tenuto ed obbligato spazzare il piano della Cantoria e questa spolverarla pulitamente e spolverare pure con diligenza al di fuori la cassa dell'Organo tutte le volte che per qualche Funzione tanto ordinaria che straordinaria dell'Alma Compagnia vi dovrà essere il suono dell'Organo medesimo.

Sia tenuto ed obbligato ogni qual volta dovrà congregarsi l'Alma Compagnia spazzare, e spolverare pulitamente la scala, la residenza, ed i sedili della medesima.

Sia tenuto ed obbligato aprire, e serrare alle occorrenze le vetrate della chiesa, Sagrestia, e residenza.

Sia tenuto ed obbligato nel giorno avanti a quello in cui vi sarà l'Esposizione del Santissimo Sacramento o qualche altra funzione tanto ordinaria che straordinaria dell'Alma Compagnia essere immancabilmente alla Chiesa per dare al Cappellano quegli aiuti necessari in preparare gl'Altari degli arredi necessari, ed ancora quando occorra nelle Funzioni l'uso dell'incenso sia a suo carico cercare il fuoco occorrente, come pure ogni quindici giorni mutare l'acqua alle pilette dopo averle prima ben lavate e, di poi, avvisare il Signor Cappellano, che benedica l'acqua.

Sia tenuto ed obbligato in tutte le viglie delle Feste suonare le campane come si è fin qui ad ora praticato, ed in caso che a queste occorresse mutare o riattaccare le funi debba farlo quante volte sarà necessario. E sia pure tenuto suonare le campane quando vi sarà l'esposizione del Venerabile nella maniera praticata in passato con questa sola differenza però da eseguirsi immancabilmente. Allorché sarà fatta l'esposizione dovrà subito serrarsi a chiave il campanile per impedire che non v'entrino ragazzi, e questo dovrà riaprirlo per suonare alla reposizione nell'appressa maniera, cioè quando il Sacerdote intuonerà il Tantum Ergo dovrà suonare a spessi tocchi una sola campana per preparare il Popolo che non è in Chiesa per ricevere la vicina Benedizione, e dovrà poi suonare a distesa con tutte e due le campane nel momento in cui il Sacerdote darà la Benedizione anzidetta con l'Augustissimo Sacramento, come viene praticato in Lucca ed in altre Parrocchie di questa Diocesi.

Sia tenuto ed obbligato custodire con diligenza lo Strato, ed altre simili cose, e tutto spolverare quante volte il bisogno lo richiederà.

Sia tenuto et obbligato tenere ben pulite le lampade della nostra Chiesa, e di tenere continuamente accesa quella all'Altare del Purgatorio, e questa stizzolarla bastevolmente per mantenerla sempre ardente e per minorare per quanto è possibile il consumo dell'olio della medesima. Sia obbligato pure tenere accesa la lampada all'Altare Maggiore quando vi occorrerà, e ancora essa stizzolarla con attenzione affine d'ottenerne l'effetto suddetto. E perché lo scalino a ciò destinato, non faccia impaccio ed indecenza nella Chiesa, come in passato, appena ne avrà fatto l'uso necessario dovrà riporla in luogo appartato della Sagrestia, o dove meglio giudicherà l'Operaro Maggiore.

Del Cappellano

Sia tenuto ed obbligato tenere in custodia ne' banchi a ciò destinati tutti quelli arredi che li verranno consegnati e de' quali dovrà egli corrispondere per qualunque furto, che senza scasso fosse commesso in corrispondenza dell'Inventario che ne sarà fatto, una copia del quale dovrà registrare ne' Libri dell'Alma Compagnia.

Sia tenuto ed obligato in ciaschedun giorno ad un'ora discreta intervenire alla Chiesa non solo per dire la Messa a tenore delle sue obbligazioni, ma per assistere ancora agli altri Sacerdoti che vorranno celebrare ad effetto di somministrare ad essi tutti quelli arredi necessari e che sono alla sua custodia affidati.

Sia tenuto ed obligato con l'aiuto del Custode della Chiesa, ogni volta che cade l'Esposizione del Venerabile o qualche altra Festa Ordinaria, o Straordinaria dell'Alma Compagnia preparare un giorno avanti gli Altari delli arredi necessari ed il giorno seguente all'Esposizione anzidette debba immancabilmente consumare la Sagra Particola per non tenere accesa la lampada senza necessità.

Sia a suo carico il farsi servire da un Chierico, o altra persona Ecclesiastica nelle Funzioni tutte della Chiesa, ordinaria che straordinaria dell'Alma Compagnia per quelle incombenze che non può prestare il Custode secolare, e per tale effetto l'Alma Compagnia darà a quei tali, purché non siano più di due, una candela d'oncie quattro per ciascheduno per la Festa della Commemorazione de' fedeli Defonti, una per la Pasqua del Santo Natale, una per la Pasqua di Resurrezione, una per le Pentecoste e tutte le candelette ogni volta che l'Alma Compagnia le dispensa a suoi Fratelli.

Similmente dovrà ricevere dagli Onorandi Offitiali la valuta dell'olio che averanno venduto e che averanno prima fatta registrare dal Cancelliere a entrate dell'Alma Compagnia.

Sia tenuto ed obligato la prima Domenica d'ogni mese, o quando dagl'Onorandi Offitiali li verrà ordinato ritrovarsi alla nostra Residenza per ricevere l'elemosine, che si ricaveranno dalle cassetine, e che dal cancelliere saranno registrate ad entrata dell'Alma Compagnia; il medesimo quindici giorni dopo il termine del suo Offitio dovrà essere sindacato di tutto ciò che, nel corso dell'anno li sarà pervenuto nelle mani, e non si saranno in verun conto abbonati da i Sindacatori a ciò destinati tutti quei pagamenti, che avrà fatti senza polize diretteli dal Cancelliere, e sottoscritte dagl'Onorandi Offitiali; e non li verranno pure abbonati i pagamenti fatti alli Stipendiati, se le polize di tal natura oltre la firma degl'Onorandi Offitiali non avranno la firma ancora dell'Operaro Maggiore. E per quello che rimarrà debitore dovrà pagare subito nella maniera, che le verrà ordinato dall'Alma Compagnia.

Non potrà egli sotto verun pretesto, o quesito fare esercitare da altra persona il suo Camarlingato.

E per sicurezza dell'Alma Compagnia sia tenuto, ed obligato dare idonea pagheria e passarne pubblico strumento a spese dell'Alma Compagnia stessa come si praticava ne' tempi addietro, e come si costuma anche al presente dall'altre Compagnie di questo Castello.

Del Cercatore del Castello

Sia tenuto ed obligato tutte le Domeniche vestito in Cappa andare per il Castello colla cassetina a cercare colla maggiore diligenza e sommissione l'elemosina dai Benefattori, e ciò fatto dovrà riporre la medesima cassetina sotto chiave nel banchetto a tal uso destinato.

Sia tenuto ed obligato la prima Domenica d'ogni mese andare in Compagnia degl'Onorandi Offitiali, e del Cappellano a cercare colla cassetina l'elemosine per il Castello.

Sia tenuto ed obligato, vestito in cappa stare colla cassetina alla porta della nostra Chiesa a raccogliere l'elemosine tutte le volte che nel corso dell'anno vi sarà l'Esposizione del Venerabile, e tutte le altre Feste tanto ordinarie che straordinarie dell'Alma Compagnia.

Dell'Operaro

Sia tenuto ed obligato tutte le volte che morrano fratelli, o Sorelle dell'Alma Compagnia o che questa assocerà qualche altro cadavere per pagamento, o per carità di dare colla campana il segno necessario per radunare i Fratelli della Compagnia stessa e di portare alla casa del Morto il pannello, e la Croce, e questo poi riportare nel Banco a ciò destinato, e che sono sotto la sua custodia.

Sia tenuto ed obligato d'essere sull'organo puntualmente per alzare i mantici tutte le volte che vi saranno Funzioni dell'Alma Compagnia tanto ordinarie che straordinarie nelle quali vi è il suono dell'organo medesimo. E parimente sia obligato tutte le volte che vi sarà la musica per le Feste tanto ordinarie che straordinarie dell'Alma Compagnia andare a prendere li strumenti di tutti i diletanti, portarli sull'organo, e dipoi riportarli alle loro rispettive case, colla massima prontezza e puntualità.

Sia tenuto ed obligato mantenere l'ostie ed il vino necessario per la celebrazione delle Messe come è stato praticato per il passato ed a tenore del fissato fra esso e l'Alma Compagnia.

Sia tenuto ed obligato registrare e far registrare a i libri a ciò destinati tutte le Messe che si celebreranno tanto de' Legati, come le altre in corrispondenza de decreti dell'Alma Compagnia e sia pure tenuto ed obligato, alla fine di ciaschedun mese far vedere all'Operaro Maggiore i libri, acciò esso si assicuri dell'adempimento della volontà dell'Alma Compagnia.

Sia parimente tenuto ed obligato la prima Domenica d'ogni mese andar personalmente alla questua per il Castello insieme con gli Onorandi conforme è stato praticato ne' tempo passati.

Dell'Organista

Sia tenuto ed obligato di suonare l'organo tutte le volte che vi è l'Esposizione del venerabile nella nostra Chiesa e per la Festa di S. Francesco, e sia obligato pure fare la musica per la festa della Commemorazione dei Fedeli Defonti, e sua ottava, e per la Festa di S. Filippo conforme è stato praticato in passato.

Del Camarlingo

Sia tenuto ed obligato riscuotere tutte l'entrate dell'Alma Compagnia a tenere il libretto che li verrà consegnato dal Cancelliere dovendo alla fine del suo Offitio dar tutto per riscosso.

Sia tenuto ed obligato ricevere tutte le grascie che da i Cercatori si raccoglieranno e queste appena ritirate, dovrà con diligenza prontamente farle ripulire, e poscia alla preferenza dell'Onorando Priore misurarle, ad effetto che esso ne prenda l'opportuna nota per consegnarla al Cancelliere della Compagnia per essere registrata, ed allo stesso Priore consegnare le Mostre, che non dovranno essere minore di mezza quarra per qualità quali dovranno servire a farne la giusta tassa per il suo tempo, a scanso di altri successivi inconvenienti; e dovrà dare in oltre il quantitativo distinto d'ogni cercatore ad effetto che l'Alma Compagnia si possa regolare nell'elezione de' medesimi.

Dovrà pure dare le torce a chi si deve per l'Esposizione, e queste poi ritrarle nel buono stato in cui le ha consegnate, e dovrà ancora dare la cera necessaria per qualche occorrenza all'Alma Compagnia per ritrarla nel numero che averà consegnato.

Abbia autorità ogni volta che al medesimo piacerà di riscontrare tutto quello che ritengono sotto la loro custodia, il Cappellano, Operaro, e tutti gl'altri Stipendiati, a tenore dell'Inventario fatto, e di osservare se tutte le robe in consegna delli Stipendiati come sopra siano tenute con quella diligenza, e puntualità, con cui sono obligati, ed in caso di qualche mancanza, ne debba informare l'Alma Compagnia alla prima Congregazione.

Abbia parimente autorità di soprintendere a tutti li Stipendiati dell'Alma Compagnia ad effetto, che questi soddisfacciano le loro incombenze, ed in caso di qualche mancanza abbia autorità d'ammonirli, ma dopo la seconda ammonizione sia tenuto in sgravio di sua coscienza darne parte agli Onorandi Offitiali, affinché essi alla prima adunanza ne facciano intesa l'Alma Compagnia per multarli secondo la gravezza delle loro mancanze, e prenderne quelle risoluzioni che più alla medesima piaceranno.

Dovrà sottoscrivere tutte le polize dirette al Camarlingo per le paghe delli Stipendiati in generale, per così assicurarsi che abbiano fatto il loro dovere e potrà negare la sua sottoscrizione a quelle polize che saranno di emolumento a qualche Stipendiato che non avrà puntualmente eseguite le proprie incombenze.

Dovrà parimente la prima Domenica d'ogni mese, e quando da esso e dagli Onorandi Offitiali sarà creduto necessario, ritrovarsi alla residenza dell'Alma Compagnia per levare dalle cassetine l'elemosine che vi saranno, e queste consegnarle al Camarlingo, in prima registrate dal Cancelliere a entrata dell'Alma Compagnia.

Oltre tutto ciò, e perché tutti li Stipendiati indistintamente abbiano a disimpegnare esattamente le loro incombenze rispettive crediamo bene, oltre le aggiunte da noi fatte alla memoria anzidetta, soggiungere ancora che li Stipendiati stessi non possano esigere né pretendere dal Camarlingo i loro onorari se le polize per tale effetto ad esso dirette, oltre la firma degli Onorandi Offitiali non avranno ancora quella dell'Operaro Maggiore, il quale a tenore delle loro mancanze potrà ricusarla, e ciò ad oggetto che la Compagnia sia sicura avere essi eseguite le ingiunte loro obbligazioni.

Dobbiamo aggiungere parimente che per maggiore sicurezza del denaro che si ritroverà di tempo in tempo nelle cassetine, si debbano fare ad ognuno di esse due toppe con due diverse chiavi una delle quali da ritenersi dal Onorando Priore, e l'altra dal Operaro Maggiore, e sì l'uno che l'altro dovranno la prima Domenica di ogni mese, o quando essi lo crederanno necessario mandare a chiamare il Camarlingo ed al medesimo dovranno consegnare il denaro che nelle cassetine si ritroverà con farne registrare il quantitativo ad entrata dell'Alma Compagnia dal cancelliere da' Medesimi anch'esso chiamato.

Sia tenuto ed obligato la prima Domenica d'ogni mese andare in Compagnia degl'Onorandi Offitiali, e del Cappellano colla cassetina a cercare l'elemosina per il Castello.

Sia tenuto ed obligato intervenire a tutte le adunanze dell'Alma Compagnia, e prestare l'opera sua insieme con il Comandatore tanto nel dispensare che raccogliere i voti in qualunque altra cosa potesse abbisognare in servizio della medesima.

Sia tenuto ed obligato, in tutte le Feste che la Compagnia si Comunica, intervenire a dette Funzioni per servire insieme con il Comandatore in quella maniera che viene praticato dall'altre Compagnie di questo Castello.

Sia ancora tenuto ed obligato, di custodire sotto chiave nel banco a ciò destinato unitamente alla Croce e pannello da morto le cappe dell'Alma Compagnia, e tutte le volte che ve ne sarà di bisogno dovrà consegnarle con avvedutezza, e ritirarle poi nella quantità consegnata, e ben piegate

dovrà riporle nel banco suddetto da doverne corrispondere qualora fossero smarrite senza scasso in corrispondenza dell'Inventario che ne sarà fatto, una copia del quale dovrà egli ritenere presso di sé, una presso l'Operaro Maggiore, e l'altra registrata dal cancelliere a i Libri dell'Alma Compagnia.

Del Comandatore

Sia tenuto ed obbligato di comandare la Compagnia tutte le volte che dagli Onorandi Officiali li sarà ordinato, e parimente sia tenuto ed obbligato intervenire a tutte le adunanze dell'Alma Compagnia e prestare l'obbligo suo insieme con l'Operaro tanto nel dispensare, che raccogliere i voti, come ancora in qualunque altra cosa potesse abbisognare in servizio della Medesima.

Sia tenuto ed obbligato in tutte le Feste che la Compagnia si Comunica intervenire alle dette Funzioni per servire insieme con l'Operaro in quella maniera, che viene praticato dall'altre Compagnie di questo castello.

Sia tenuto ed obbligato la prima Domenica d'ogni mese andare in Compagnia degl'Onorandi Officiali e del Cappellano a cercare colla cassetta l'elemosina per il castello.

Incombenze dell'Operaro maggiore officio d'onore senza stipendio

Dovrà egli tutta la cera che dall'Offizio a tal fine eletto, o dagli Onorandi Officiali gli verrà consegnata, e quella custodire gelosamente sotto chiave nei banchi a tal uso destinati, somministrando al Cappellano la necessaria, per le Funzioni ordinarie e straordinarie dell'Alma Compagnia, come pure la necessaria per la celebrazione delle Messe con l'avvertenza di ritirare quel numero di scorci corrispondenti alle candele, che averà di tempo in tempo consegnate.

Dovrà pure dare le torcie a chi si deve per l'esposizione, e queste poi ritirarle nel buono stato in cui le ha consegnate, e dovrà ancora dare la cera necessaria per qualche occorrenza dell'Alma Compagnia per ritirarla nel numero che averà consegnato.

Abbia autorità ogni volta che al Medesimo piacerà di riscontrare tutto quello che ritengono sotto la loro custodia, il Cappellano, l'Operaro e tutti gli altri Stipendiati, a tenore dell'Inventario fatto e di osservare se tutte le robe in consegna delli Stipendiati come sopra siano tenute con quella diligenza, e puntualità, con cui sono obbligati, ed in caso di qualche mancanza, ne debba informare l'Alma Compagnia alla prima Congregazione.

Abbia parimente autorità di soprintendere a tutti gli Stipendiati dell'Alma Compagnia ad effetto che questi soddisfacciano le loro incombenze, ed in caso di qualche mancanza abbia autorità d'ammonirli, ma dopo la seconda ammonizione sia tenuto in sgravio di sua coscienza darne parte agli Onorandi Officiali, affinché essi alla prima adunanza ne facciano intesa l'Alma Compagnia per multarli secondo la gravezza delle loro mancanze, e prenderne quelle risoluzioni che più alla medesima piaceranno.

Dovrà sottoscrivere tutte le polize dirette al Camarlingo per le paghe delli Stipendiati in generale, per così assicurarsi che abbiano fatto il loro dovere e potrà negare la sua sottoscrizione a quelle polize che saranno di emolumento a qualche Stipendiato che non avrà puntualmente eseguite le proprie incombenze.

Dovrà parimente la prima Domenica d'ogni mese quando da esso e dagli Onorandi Officiali sarà creduto necessario ritrovarsi alla residenza dell'Alma Compagnia per levare dalle cassette l'elemosine che vi saranno e queste consegnarle al Camarlingo, in prima registrate dal Cancelliere a entrata dall'Alma Compagnia.

Oltre tutto ciò, e perché tutti li Stipendiati indistintamente abbiano a disimpegnare esattamente le loro incumbenze rispettive, crediamo bene oltre le aggiunte da noi fatte alla memoria anzidetta, soggiungere ancora che li Stipendiati stessi non possino esigere né pretendere dal Camarlingo i loro onorari se le polize per tale effetto ad esso dirette, oltre le firme degli Onorandi Offitiali, non aranno ancora quella dell'Operaro maggiore, il quale a tenore delle loro mancanze potrà ricusarla e ciò ad oggetto che la Compagnia sia sicura avere essi eseguite le ingiunte loro obbligazioni.

Dobbiamo aggiungere parimente che per maggior sicurezza del denaro che si ritroverà di tempo in tempo nelle cassetine si debbano fare ad ognuna di esse due toppe con due diverse chiavi, una delle quali da ritenersi dal Onorando Priore, e l'altra dall'Operaro Maggiore, e sì uno che l'altro dovranno la prima Domenica di ogni mese, o quando essi lo crederanno necessario mandare a chiamare il Camarlingo, ed al Medesimo dovranno consegnare il denaro che nelle cassetine si ritroverà con farne registrare il quantitativo ad entrata dell'Alma Compagnia dal Cancelliere da' medesimi anch'esso chiamato.

APPENDICE N. 3

STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL 1880

Statuto fondamentale della Venerabile Confraternita di Misericordia di Camaiore

La Confraternita di Misericordia di Camaiore, già di Buona Morte e Orazione, ha per suoi principali Patroni Maria SS. del Buon Consiglio e S. Francesco d'Assisi.

Prende per stemma uno scudo a campo rosso con Croce bianca nel mezzo. Attorno allo scudo gira un nastro bleu che porta scritto in nero: Venerabile Confraternita di Misericordia di Camaiore.

Prosegue a fruire del patrimonio già spettante ed appartenente alla Confraternita suddetta, niuna cosa esclusa od eccettuata, ed ha pur la sua sede nel di lei consueto locale.

Proseguirà pure ad indossarne la Divisa e cioè: Cappa con cappuccio, cappello di feltro a larga tesa, uose o ghette, cordone di fune, il tutto di colore nero: al cordone sarà appesa corona d'uso.

Titolo I

Scopo della Confraternita

Art. 1. La Confraternita provvede all'esercizio del pubblico Culto, ed esercita atti di Carità Cristiana a sollievo dei vivi ed in suffragio dei morti.

Art. 2. Celebra annualmente nella sua Chiesa del Suffragio le feste della Commemorazione dei Defonti il 2 novembre, della SS. Vergine del Buon Consiglio nel di ... (*sic*) e di S. Francesco il 4 Ottobre di ciascun anno.

Art. 3. Gli atti di carità sono come appresso: (a) Trasporto ed accompagnamento fino al Cimitero dei cadaveri di tutti i Confratelli e Consorelle, e di tutti i poveri che muoiono nelle case private, nelle carceri e in quest'Ospedale. (b) Trasporto alle loro case ed a quest'Ospedale di tutti coloro che si ammalano, cadono o restano feriti nelle strade, ciò avvenga con o senza morte ed a qualunque Comunione religiosa appartenga la persona colpita per disgrazia. (c) Trasporto degli ammalati al seguito di richiesta dalle case private a quest'Ospedale, o da una ad altra casa. (d) Visitare ed a richiesta assistere nella notte i Confratelli e le Consorelle infermi, mutar loro di letto, e sovvenirli (ove siano miserabili) con oggetti di biancheria o con sussidio pecuniario, compatibilmente coi mezzi della Confraternita. (e) Recitare entro un mese dal decesso l'Ufficio dei Morti in suffragio dell'anima dei Confratelli e delle Consorelle Defonti. (f) Farne pur celebrare in suffragio N. 6 Messe.

Art. 4. Questi atti di carità s'intendono ristretti entro i limiti della nostra Parrocchia, comprese le sue Cappellanie, od anche fuori, purché la distanza non oltrepassi i due chilometri.

Titolo II *Formazione della Confraternita*

Art. 5. La nostra Confraternita è popolare, e però il numero dei Componenti la medesima è indeterminato. Chiunque d'ambo i sessi può farne parte, purché in qualunque tempo dell'anno ne faccia domanda alla Magistratura, ed abbia i seguenti requisiti. (a) Professi la Religione Cattolica. (b) Abbia moralità ed onore. (c) Non abbia riportato sentenze infamanti. (d) Abbia compiuti gli anni 15 di età. (e) Non sia persona rissosa, non dedita alla crapula e all'ubriachezza. (f) Paghi la tassa di L. 4 se maschio, di L. 2 se femmina. Queste due tasse dovranno raddoppiarsi se il postulante avrà raggiunto gli anni 40 d'età.

Art. 6. Potranno pure ammettersi Confratelli esenti da ogni servizio, purché abbiano i requisiti di che sopra, e paghino L. 10 per tassa di ingresso e una Tassa annuale di L. 5. Si chiameranno fratelli Pellegrini, e godranno di tutti i diritti inerenti ai Confratelli in attività.

Art. 7. Le donne sono esenti da ogni servizio, tranne l'assistenza alle Consorelle inferme e i casi fortuiti, in cui possa richiedersi il loro intervento. Oltre la tassa d'ingresso pagheranno annualmente cent. 20.

Art. 8. Sarà esente dal servizio quel Confratello che avrà raggiunto gli anni 60 d'età, o prestato un servizio attivo di anni 40.

Art. 9. Spetta esclusivamente alla Magistratura la ammissione e la esclusione del Postulante a far parte della Confraternita. In caso di esclusione il Postulante potrà appellarsene all'Assemblea generale.

Art. 10. Tutti gli Ascritti ricevono un Diploma relativo firmato dal Provveditore e dal Cancelliere, e munito del sigillo della Confraternita.

Titolo III *Amministrazione*

Art. 11. L'Amministrazione della Confraternita è affidata affatto ad una Magistratura che porta il titolo *Onoranda Magistratura della Venerabile Confraternita di Misericordia di Camaiole*.

Art. 12. L'Amministrazione principia e termina coll'anno civile. Gli uffici cominciano col 1° Gennaio e perdurano per tutto il periodo a ciascun ufficio particolarmente assegnato dal presente Statuto.

Art. 13. Gli uffici si disimpegnano da ufficiali superiori, ufficiali minori e stipendiati. Gli ufficiali superiori sono nominati dalla Confraternita, i minori e gli stipendiati dalla Magistratura.

Art. 14. Sono ufficiali superiori il Provveditore, i Consiglieri, i Priori, il Cassiere, il Cancelliere e i Sindaci: ufficiali minori i Capi – Guardia, i Visitatori, le Visitatrici: stipendiati il Cappellano, il Vice Cappellano, l'Organista, il Chierico, il Sagrestano, il Servo ed i Questuanti.

Art. 15. Gli ufficiali superiori avranno i seguenti requisiti: (a) Non essere civilmente interdetto. (b) Età non minore di anni 25. (c) Ascritto da due anni alla Confraternita. (d) Istruzione sufficiente al disimpegno dell'ufficio, cui vien chiamato. (e) Domicilio e stabile dimora nella Parrocchia, o almeno entro i due chilometri dalla Città. (f) Appartenere a famiglia onesta e civile. (g) Esercitare una professione liberale, onesta, onorevole.

Art. 16. Gli ufficiali minori e stipendiati avranno i requisiti richiesti dal loro ufficio e come al rispettivo Titolo che ne determina le attribuzioni.

Titolo IV Della Magistratura

Art. 17. Compongono la Magistratura il Provveditore, 6 Consiglieri, 12 Priori, il Cancelliere⁶⁹.

Art. 18. Non possono contemporaneamente far parte della Magistratura il padre, il figlio, il fratello, il genero, il suocero. Il meno anziano è escluso, a parità ha la preferenza quello che trovasi in Ufficio. In elezione contemporanea è prescelto quello che ha riportato numero maggiore di voti; a voti eguali ha preferenza il maggiore di età.

Art. 19. Il Provveditore, il Cancelliere ed il Cassiere durano in carica tre anni, i Sindaci anni 2. Ogni anno si fa la nomina di un Sindaco. Si rinnova pure annualmente il terzo dei Consiglieri e dei Priori. Possono essere tutti rieletti. Il chiamato a surrogare un Membro della Magistratura dura in carica quanto avrebbe durato il predecessore.

Art. 20. In caso di lite non può conferirsi carica al litigante. Niuno può assumere un Ufficio se abbia lite coll'Amministrazione della Confraternita; e se si tratta di rieletto deve rendere conto della passata gestione prima d'entrare in carica.

Art. 21. Ha la Magistratura le seguenti speciali attribuzioni. (a) Forma i Bilanci preventivi e li presenta all'approvazione dell'Assemblea Generale nel Novembre. (b) Rende i conti nell'Adunanza della Confraternita nel Marzo. (c) Pubblica i Bilanci e i Conti approvati dalla Confraternita con apposito avviso al pubblico alla porta della nostra Chiesa e a quella Parrocchiale, e tiene a disposizione di chi voglia esaminarli i relativi allegati e schiarimenti. (d) Tiene in continua evidenza le attività e le passività della Confraternita. (e) Provvede per la manutenzione dei Mobili ed attrezzi relativi al servizio, degli arredi sacri, del Guarda – roba e di tutto ciò che occorre alla Confraternita. (f) Provvede per la conservazione delle nostre fabbriche. (g) Fa tutti gli atti dipendenti da una buona Amministrazione. (h) Sta in giudizio per mezzo del suo Provveditore in qualunque civile vertenza, rendendone conto in generale Adunanza. (i) Prende in attento esame

⁶⁹ Manca il Cassiere sicuramente per errore durante la stampa perché esistente nella versione manoscritta e perché citato più avanti.

gl'Inventari, compilandone gli Stati di variazione. (l) Delibera la nomina degli ufficiali minori e degli stipendiati, e redige gli opportuni regolamenti interni del servizio.

Art. 22. Non sarà nelle facoltà della Magistratura fare una spesa superiore alla £ 100 che non sia prevista in bilancio.

Titolo V Delle Adunanze

Art. 23. Le Adunanze sono Generali e Magistrali, le une e le altre ordinarie e straordinarie. Le ordinarie generali si tengono nel Marzo e nel Novembre, le ordinarie Magistrali in ogni prima Domenica del mese; le straordinarie sia generali che magistrali ogni qual volta lo richiede l'interesse della Confraternita, o un bisogno urgente. Per le Magistrali ne giudicano il Provveditore, la Superiore Autorità, la domanda scritta di due Consiglieri; per le generali la Magistratura o il voto espresso in ascritto di 20 Confratelli o la Superiore Autorità.

Art. 24. Il Provveditore intima l'Adunanza ai Componenti la Magistratura con invito scritto a domicilio 24 ore prima del giorno stabilito, solo un termine più breve nei casi d'urgenza. La validità dell'Adunanza esige l'intervento della Maggioranza dei suoi Membri. Ove non si raggiunga il numero legale, viene intimata altra Adunanza, che sarà valida con qualunque numero d'intervenienti.

Art. 25. I Membri della Magistratura non possono prendere parte a Deliberazioni che riguardano loro, o i loro interessi o quelli dei loro congiunti o affini fino al 4.º grado civile, né direttamente o indirettamente a Contratti di Locazione o di Esazione che si riferiscano alla Confraternita.

Art. 26. Per la validità delle Magistrali Deliberazioni e delle Generali si richiede sempre il voto segreto, e la metà più uno dei voti affermativi. Ove però trattisi di nomina, conferma o licenziamento di stipendiati, il Deliberato per la sua validità deve riportare i due terzi dei voti affermativi. Dicasi lo stesso per i casi in cui debba prendersi qualche Deliberazione che si opponga alle disposizioni del presente Statuto.

Art. 27. Con analogo avviso affisso alla porta della nostra Chiesa e della Parrocchiale ordina il Provveditore la generale Assemblea. L'Avviso indicherà lo scopo dell'Adunanza, e sarà affisso otto giorni prima. E' rilasciato alla sua prudenza e volontà nelle adunanze straordinarie e d'urgenza.

Art. 28. L'Adunanza è presieduta dal Provveditore e da due Consiglieri. Sarà legale con l'intervento di 50 Confratelli almeno. Ove non si raggiungesse questo numero ordinerà una seconda convocazione, e basterà l'intervento di soli 30. Nel numero dei 50 oppure dei 30 nel suo caso non potranno comprendersi quei Confratelli che non hanno diritto al voto deliberativo e sono quelli che non hanno compiuto gli anni 18 d'età.

Art. 29. Gli atti delle Deliberazioni sì magistrali che generali sono redatti dal Cancelliere, e debbono essere firmati dal Provveditore, o da chi ne fa le veci, e da due membri per ordine di carica o d'anzianità presenti all'Adunanza e dal Cancelliere. E' vietato lasciarne copia o darne lettura senza il permesso del Provveditore.

Titolo VI Elezioni

Art. 30. Nella generale Adunanza di Novembre si fanno le cariche della Magistratura. Per la scelta si richiedono le condizioni seguenti: (a) Il Confratello proposto ad una carica deve avere i

requisiti richiesti dal Titolo III Art. 15. (b) Riportare almeno la metà più uno dei voti. (c) Non essere escluso per gli effetti del Titolo IV Art. 20.

Art. 31. In concorrenza di più individui proposti alla medesima carica ha la preferenza quello che ha riportato il numero maggiore dei voti: a parità è eletto il più anziano.

Art. 32. Pure nel Novembre la Magistratura procede alla nomina degli Ufficiali minori. Si osservano per la validità le seguenti norme: (a) Età non minore di anni 20. (b) Maggioranza di voti. (c) Preferenza al più anziano in caso di parità fra più proposti ad una stessa carica.

Art. 33. Gli stipendiati vengono nominati dalla Magistratura, ed al seguito di loro istanza, in qualunque tempo dell'anno. E' prescelto quello che ha riportato la maggioranza di voti.

Art. 34. La nomina del Cappellano nella persona di un Sacerdote Confessore verrà fatta dal Mons. Arcivescovo di Lucca sopra la terna formata dalla Magistratura. Il Cappellano potrà far parte della terna benché non Confratello.

Art. 35. Gli stipendiati sono nominati a tempo indeterminato ma sono sottoposti annualmente alla conferma della Magistratura nell'Adunanza del mese di Marzo, tranne il Cappellano che è nominato per un triennio. Il non riconfermato o licenziato potrà appellarsi all'Assemblea generale.

Art. 36. Il loro stipendio proposto dalla Magistratura è determinato dal Bilancio preventivo.

Titolo VII

Del Provveditore e Consiglieri

Art. 37. Il Provveditore è il capo della Confraternita, ha l'alta sorveglianza su tutto ed ha le seguenti speciali attribuzioni: (a) Convoca la Magistratura e l'Assemblea generale, e ne presiede le Adunanze. (b) Procura l'esecuzione delle loro Deliberazioni. (c) Dirige e firma la corrispondenza d'ufficio. (d) Stipula i Contratti riguardanti la Confraternita. (e) Ordina la spedizione dei Mandati e li firma insieme ad un Consigliere e al Cancelliere. (f) Rappresenta la Confraternita in giudizio, e in tutti i rapporti e compie quegli atti che dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, gli sono affidati e ne stabiliscono il potere disciplinare. (g) Distribuisce in Adunanza della Magistratura nel mese di Dicembre a ciascun Consigliere i diversi uffici a seconda delle rispettive attitudini.

Art. 38. I sei Consiglieri aiutano il Provveditore nei diversi rami della Amministrazione e del servizio sotto la propria responsabilità, regolandosi sulle spese assegnate in Bilancio al proprio Titolo.

Art. 39. Il Consigliere Sagrista sorveglia e dirige il Culto religioso di reciproco accordo col Cappellano e da ambedue esclusivamente dipendono il Sagrestano, il Chierico, l'Organista ed anche il Servo in ciò che riguarda questo servizio. Nomina quel numero che crede di Confratelli per aiutarlo nelle feste annuali che celebra la Confraternita, e che portano il titolo di Festaiuoli.

Art. 40. I Consigliere Bonomo sorveglia e dirige il servizio pubblico e privato di carità e da lui dipendono i Capi - Guardia, i Visitatori, le Visitatrici e gli altri Confratelli di servizio.

Art. 41. Il Consigliere Conservatore ha sotto la sua custodia e responsabilità le grasse e i generi tutti provenienti da questue, ne nomina i questuanti, e questi da lui direttamente dipendono.

Art. 42. Il Consigliere Bilanciere sorveglia la partita Amministrativa per la sua regolarità e conformità, ed aiuta il Provveditore nella compilazione e formazione dei Bilanci.

Art. 43. Il Consigliere Ispettore sorveglia e dirige la partita dei suffragi che dallo Statuto sono ordinati per i fratelli e le sorelle Defonti.

Art. 44. Il Consigliere Operaro ha sotto la sua custodia gli Arredi tutti della Confraternita, ed ha l'alta sorveglianza sul Guarda - roba.

Art. 45. Il Regolamento interno espone le norme di servizio per ciascun Consigliere.

Art. 46. Nell'Adunanza Magistrale di Agosto ogni Consigliere presenta l'Inventario degli oggetti attinenti al suo ramo di servizio, il loro stato di consistenza, propone norme e spese per acquisto o economie, e fornisce così gli elementi pel Bilancio da presentarsi all'Adunanza Magistrale del successivo mese di Settembre.

Titolo VIII *Del Cancelliere*

Art. 47. Il Cancelliere ha le seguenti speciali attribuzioni: (a) Serve di Segretario al Provveditore. (b) Interviene a tutte le adunanze sì magistrali che generali. (c) Ne redige e protocol-la i verbali. (d) Partecipa tutte le nomine e le occorrenti Deliberazioni. (e) Forma i Ruoli degli Ufficiali e dei Funzionari. (f) Tiene in ordine i Ruoli dei Confratelli e delle Consorelle, togliendone i Defonti, i decaduti, gli espulsi, vi nota gli ammessi e, vista la ricevuta di pagamento della Tassa d'entrata, ne consegna il relativo Diploma. (g) Tiene in ordine come Archivista tutti i documenti e le carte della Confraternita, formandone apposito inventario e ne fa consegna al successore. (h) E' suo obbligo nelle Deliberazioni, quando si deviasse dalla Legge e dai Regolamenti, richiamare l'osservanza dando lettura degli articoli relativi, e occorrendo emetterà nel verbale la sua protesta in proposito. (i) In apposito libro di Amministrazione nota le partite d'entrata e spesa, e ne spedisce il relativo mandato sopra il Cassiere. (l) A richiesta del Provveditore lo esibisce alla Magistratura.

Art. 48. In caso di vacanza o di assenza è chiamato dal Provveditore a farne le veci uno degli Ufficiali della Magistratura, e quello che crederà più atto al disimpegno dell'Ufficio.

Titolo IX *Del Cassiere*

Art. 49. Le attribuzioni del Cassiere sono come appresso: (a) Riscuote sotto la propria responsabilità e al seguito di opportuno Mandato le somme tutte spettanti alla Confraternita da qualunque cespite d'entrata esse provengano. (b) Ha in custodia i denari, le carte di credito, i valori tutti della Confraternita o ad essa attinenti. (c) Esegue al seguito di regolare Mandato tutti i pagamenti della Confraternita, riportandone sul Mandato stesso la relativa quietanza. (d) Ha l'obbligo speciale di presentare ai Sindaci il suo resoconto nel mese di febbraio. (e) Ad ogni richiesta della Magistratura dovrà presentare lo Stato di cassa. (f) Oltre ai requisiti richiesti dal Titolo III Art. 15 dovrà prestare un'idonea cauzione nei modi dalla Legge prescritti.

Titolo X *Dei Sindaci*

Art. 50. Oltre i requisiti richiesti dal suddetto Titolo III Art. 15 hanno i Sindaci il seguente speciale incarico: (a) Rivedono colla massima diligenza e sindacano i Conti del Cassiere, portando

scrupolosa attenzione sulla regolarità dei Mandati, rifiutandone le partite che ne fossero mancanti. (b) Rivedono e sindacano in generale tutta l'Amministrazione della Confraternita. (c) Con particolare rapporto in ascritto, da loro firmato, fanno all'Assemblea generale del Marzo tutti quei rilievi che credono opportuni sulle irregolarità amministrative, sugli abusi ed eccessi di spesa di fronte al Bilancio, che possono aver riscontrato nelle diverse partite. (d) Richiamano tutte e tutti alla perfetta osservanza delle prescrizioni amministrative del presente Statuto.

Titolo XI

Servizio attivo. Dei Capi - Guardia

Art. 51. Sono 12 i Capi di Guardia, e prestano servizio a turno tre mesi per ciascheduno. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ogni anno se ne rinnova un terzo. Sono sotto la dipendenza del Consigliere Bonomo.

Art. 52. Il Capo - Guardia conduce e regola le Brigate del pubblico servizio di Carità, mantiene la più scrupolosa disciplina tante nelle stanze della Confraternita quanto fuori. Da lui esclusivamente dipende la Brigata di servizio, e da lui partono tutti gli ordini in proposito.

Art. 53. L'opportuno Regolamento prescrive il modo della formazione delle Brigate e le norme di servizio.

Titolo XII

Dei Visitatori e delle Visitatrici

Art. 54. Quattro sono i Visitatori e quattro le Visitatrici. Durano in carica un anno e sono rieleggibili. Hanno le seguenti speciali attribuzioni: (a) Visitano i Confratelli e le Consorelle infermi del proprio sesso, e li confortano con tutta carità. (b) Ordinano all'uopo mute di letto e guardie notturne. (c) Somministrano per l'uso necessario oggetti di biancheria tolti dal Guarda - roba della Confraternita. (d) Provocano dal Consigliere Bonomo, da cui dipendono, l'opportuno sussidio pagabile dal Cassiere. (e) Fanno nella Parrocchia questue di biancheria per il Guarda - roba presso le madri di famiglia. (f) A cura speciale delle Visitatrici è il Guarda - roba della Confraternita, che tra loro si consegna di mano in mano all'uscire e all'entrare d'Ufficio.

Titolo XIII

Dei Mutanti e Nottanti

Art. 55. Si dicono Mutanti i Confratelli che mutano di letto gli infermi, Nottanti quelli che fanno la nottata al loro letto. Questo servizio si fa indistintamente a turno da tutti i componenti la Confraternita, tranne il Provveditore, sulle norme tracciate dal Regolamento. Si gli uni che gli altri sono sotto la dipendenza dei Visitatori e delle Visitatrici, e sotto l'alta sorveglianza del Consigliere Bonomo.

Titolo XIV

Del Servo

Art. 56. Il Servo per essere eletto deve contare per lo meno anni 18 d'età, saper leggere e scrivere, esser di buona condotta morale, di carattere placido e mansueto. Ha specialmente le seguenti attribuzioni: (a) Dà i cenni opportuni colla campana per la riunione del Turno di servizio,

e perciò non potrà assentarsi dalla Città senza la sostituzione di persona idonea proposta al Consigliere Bonomo. (b) Assiste alle Adunanze generali e magistrali, e dà e raccoglie i voti nelle Deliberazioni. (c) Invita i Componenti la Magistratura, e porta al suo destino gli avvisi e le lettere che gli sono consegnate dal Cancelliere. (d) Fa il servizio dell'Orchestra della nostra Chiesa e del panno mortuario nell'associazione dei Defonti. (e) Secondo i diversi rami del suo servizio ha la sua dipendenza.

Titolo XV

Servizio religioso del Cappellano, Vice - Cappellano, Organista e Cherico

Art. 57. La Confraternita colla dovuta dipendenza dall'Autorità Ecclesiastica provvede nella sua Chiesa all'esercizio del pubblico Culto, osservando però sempre una modesta, ma decente semplicità.

Art. 58. Il Cappellano nominato da Monsignore Arcivescovo come al Titolo VI Art. 34 dura in carica tre anni, ma potrà essere riconfermato nel suo triennio. Il suo emolumento è stanziato dal Bilancio: gli emolumenti straordinari sono stabiliti nelle opportune Tariffe del Regolamento interno.

Art. 59. Ha il Cappellano le seguenti speciali attribuzioni: (a) Celebra tutte le mattine nella nostra Chiesa, o vi fa celebrare, la Santa Messa e vi esercita il suo Ministero di Confessore. (b) Vi eseguisce di concerto col Consigliere Sagrista le feste e sacre funzioni, che vi si fanno, e celebra o fa celebrare le Messe in suffragio delle anime dei Confratelli e Consorelle Defonti, o dei Legati stanti a carico della Confraternita. (c) Associa alla Chiesa Parrocchiale e accompagna al Cimitero tutti i Defonti, di cui ha l'obbligo la Confraternita, ed in tal caso indossa la stola, qualora non intervenga il Parroco. Associando altri Defonti ha diritto ad una retribuzione. (d) Segue la Confraternita nelle Processioni. (e) Accorre colla Fratellanza al pubblico servizio d'un caso, ove si preveda pericolo di morte. (f) Dirige l'Uffizio che si celebra pei Confratelli e Consorelle Defonti.

Art. 60. Il Vice - Cappellano coadiuva il Cappellano nelle feste e sacre funzioni della Confraternita, e in assenza di lui ne fa le veci. Dovrà celebrare la Messa nei giorni festivi nella nostra Chiesa.

Art. 61. L'Organista ha l'obbligo di suonare nelle feste e sacre funzioni della Confraternita come d'uso. Nella festa della Commemorazione dei Defonti l'obbligo si estende a tutto l'ottavario, compresa la sera di tutti i Santi.

Art. 62. Il Cherico presta il suo servizio nell'apparecchio della Chiesa ed assiste a tutte le funzioni che vi si celebrano.

Art. 63. Il Vice - Cappellano, l'Organista e il Cherico hanno lo stipendio determinato dal Bilancio, e dipendono dal Cappellano e dal Consigliere Sagrista.

Titolo XVI

Del Sagrestano

Art. 64. Il Sagrestano è nominato fra i Confratelli che sappiano leggere e scrivere, ed ha i seguenti obblighi speciali: (a) Ha la custodia della Chiesa, dei paramenti, e utensili sacri, apparecchiata e dispone quanto occorre per il servizio delle sacre funzioni. (b) Fa pure il servizio della questua colla cassetta per la Chiesa. (c) Assiste il Cappellano in tutte le funzioni sacre. (d) Indossa in servizio la Cappa nera senza Cappello. (e) Fa per la Città le questue d'uso. (f) Dipende pur egli direttamente dal Cappellano e dal Consigliere Sagrista.

Titolo XVII

Associazione dei Defonti e dei suffragi

Art. 65. L'Associazione dei Defonti si eseguisce nei tempi e modi determinati dal Regolamento di servizio. Oltre i Confratelli, le Consorelle e i miserabili la Confraternita associa (quando ne sia richiesta) gli altri Defonti, purché il richiedente paghi a titolo di elemosina L. 15.

Art. 66. Oltre i Suffragi di che al Titolo I Art. 3 sarà obbligo di ogni Confratello e Consorella, appena avuta notizia della morte d'un membro appartenente a suo Corpo, recitare per l'anima del defunto 5 *Pater* e *Ave* col salmo *De Profundis*. Chi non sa questo salmo deve recitarne dieci. Al ritorno d'ogni Brigata al luogo della partenza si dovranno pure recitare 3 *Pater* ed *Ave* col Salmo *De Profundis* per le anime sante del Purgatorio.

Titolo XVIII

Delle Questue e dei Questuanti

Art. 67. Le questue si fanno per la Città e per la campagna in tutti i tempi dell'anno in denaro, generi alimentari, oggetti d'utilità per la Confraternita.

Art. 68. Il numero dei Questuanti è indeterminato. Sono nominati per ciò che li riguardano dai Consiglieri Sagrista e Conservatore e da loro esclusivamente dipendono.

Titolo XIX

Penali e Multe

Art. 69. Le mancanze al proprio servizio non causate da legittimo impedimento sono punite come appresso: (a) Per ogni mancanza alle Adunanze della Magistratura Centesimi 80. (b) Al trasporto degli ammalati Centesimi 50. (c) Ai casi fortuiti Centesimi 40.

Art. 70. Le rinunzie a qualunque Ufficio od impiego conferiti dalla Confraternita e non giustificate da ragionevole motivo da giudicarsene dalla Magistratura sono multate come appresso, tranne i casi di conferma. (a) A Provveditore L. 8. (b) A Consigliere L. 6. (c) A Priori, a Cancelliere e Cassiere L. 5. (d) Per tutti gli altri impieghi L. 3,50.

Art. 71. Le penali e le multe di che sopra, dovranno pagarsi entro l'anno. Figurano in Bilancio come articolo d'entrata, ma serviranno a costituire il fondo per Medaglie da conferirsi ai benemeriti.

Disposizioni transitorie

Finché il presente Statuto non avrà riportato la Superiore Sanzione, resteranno in carica gli Uffici attuali e in attività la presente Amministrazione.

Dopo le generali elezioni, e entrando in vigore il nuovo Statuto la scadenza degli Ufficiali per l'annuale rinnovazione è determinata la prima volta dalla sorte, nel tratto successivo dall'anzianità di nomina.

Camaiole, addì 27 luglio 1879

I sottoscritti approvano il presente Statuto da loro redatto per incarico speciale della Confraternita

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Dott. Giuseppe Della Latta | Raffaello Bianchi |
| Giuseppe Pacini | Regolo Carmassi |

L'Arcivescovo di Lucca

Veduto ed esaminato il presente Statuto che ci è stato presentato in sostituzione di quello che fu approvato il 25 settembre 1875.

Abrogando il detto Statuto del 1875 approviamo il presente e ne comandiamo l'osservanza in conformità delle disposizioni Canoniche e Sinodali.

Ordiniamo però: 1° Che nei servizi di carità, che per avventura dovessero prestarsi a qualche acattolico, non si faccia uso d'insegne sacre o religiose; 2° Che si faccia in conformità delle prescrizioni Sinodali il resoconto dell'Amministrazione della Compagnia (Syn. de Coller. P. III. Cap. VI. N.° 6)

Finalmente ci riserviamo la facoltà di derogare al presente Statuto, di modificarlo, abrogarlo ecc. secondo le circostanze.

Dato a Lucca il 3 settembre 1879.

F.to Nicola Arcivescovo

F.to Sac. A. Dell'Immagine Segretario

Visto per copia conforme

Il Sindaco - C. Ghirlanda

Ministero Dell'Interno

Visto - D'ordine di S. M.

Il Ministro F.° DEPRETIS

Per copia conforme. Li 20 marzo 1880.

Il Sindaco - C. Ghirlanda

UMBERTO I

Per Grazia di Dio e Volontà della Nazione Re d'Italia

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno:

Visto lo Statuto Organico della Venerabile Confraternita di Misericordia di Camajore (Lucca) presentato per la nostra approvazione:

Vista la relativa Deliberazione della Deputazione Provinciale di Lucca de' 29 Agosto 1879:

Vista la Legge sulle Opere Pie de' 3 Agosto 1862, non che il Regolamento relativo de' 27 Novembre dello stesso anno:

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo Unico

E' approvato lo Statuto Organico della Venerabile Confraternita di Misericordia di Camajore (Lucca) portante la data de' 27 luglio 1878, composto di numero settantadue articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministero dell'Interno, il quale è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 14 marzo 1880.

Firmato Umberto Controsegnato Depretis

Per copia conforme all'originale

Il Direttore Capo della 4. Divisione

Segnato Casanova

Per copia conforme Li 20 Marzo 1880.

Il Sindaco - C. Ghirlanda

APPENDICE N. 4

REGOLAMENTO DI SERVIZIO
DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DEL 5 NOVEMBRE 1884*Regolamento di Servizio
della Confraternita di Misericordia in Camaiole*

Titolo I

Suono della campana

Art. 1. Il suono della campana della Chiesa Collegiata inviterà i Confratelli a riunirsi per un'opera pia. I cenni sono come appresso: (a) Dodici tocchi consecutivi nelle ore mattutine e vespertine indicano associazione di Defonti. (b) Dodici tocchi consecutivi e due separati indicano trasporto d'ammalati. (c) Dodici tocchi consecutivi ed infine quattro tocchi separati indicano caso con sopravvivenza. (d) Dodici tocchi consecutivi e da ultimo sei separati indicano caso con morte.

Art. 2. Il comporto pei Confratelli onde riunirsi e partire è stabilito nel modo seguente: (a) Per associazione di Defonti e trasporto d'ammalati una mezz'ora. (b) Per i casi con morte un terzo d'ora. (c) Per i casi con sopravvivenza al più presto possibile e quando vi sia almeno il numero che possa per il momento bastare a questo servizio d'urgenza. In questo caso anche i pervenuti in ritardo possono raggiungere la Brigata.

Art. 3. L'incarico di questi cenni è affidato al Servo per ordine del Capo – guardia. Può il Servo però non aspettare quest'ordine nei casi di disgrazia e d'urgenza.

Art. 4. Il Servo segue sempre la Brigata ponendosi alla sua coda.

Titolo II

Composizione del Turno di servizio

Art. 5. Il Turno è composto di N. 24 Confratelli in attività di servizio. Ne sono esclusi il Provveditore, il Cancelliere, e il Cassiere pendente il tempo del loro uffizio. Questo servizio è trimestrale.

Art. 6. A cura del Cancelliere sarà redatta la nota del Turno. Questo si forma sulla Tabella generale dei Componenti la Confraternita, escludendone quelli che a forma dello Statuto sono esenti dal servizio, ed in modo che tutti di mano in mano lo prestino. Vi saranno però sempre aggiunti nuovi aggregati.

Art. 7. La Tabella del Turno di servizio verrà affissa nella nostra Chiesa 15 giorni prima del suo cominciare, e qui rimarrà finché non sia sostituita dalla successiva.

Art. 8. E' permessa la sostituzione al servizio previo il pagamento di Lire tre fatto nelle mani del Capo – guardia. Queste al termine del servizio serviranno a pagare il sostituto. Dal solo Capo – guardia dipende l'accettazione dei sostituti.

Art. 9. Nelle famiglie che hanno più Confratelli di servizio attivo potrà sempre ed anche interpolatamente l'uno sostituirsi all'altro.

Art. 10. Non potrà mai accettarsi la sostituzione di quel Confratello che a forma dello Statuto è esente dal servizio.

Art. 11. Quando la sostituzione venga offerta gratuitamente da un volontario la Tassa delle Lire 3 cederà a vantaggio della Confraternita, e sarà erogata come abbasso al Titolo VIII.

Art. 12. Il Capo - guardia nominato dalla Magistratura ha la direzione del Turno. Esso è scelto fra i Confratelli che abbiano almeno i 25 anni d'età, sappia leggere e scrivere, abbia dato sicure prove di zelo e attività al servizio, e tenuto una condotta irreprensibile. Perché possa distinguersi facilmente porterà in servizio al petto uno stemma col motto - Misericordia -.

Art. 13. In caso d'assenza lo sostituisce il Confratello che trovasi ascritto il primo sulla nota del Turno. A cura del Cancelliere sarà posto primo di lista fra i 24 quelli che meglio crederà atto alla sostituzione, e sarà considerato ad ogni effetto come Capo - guardia sostituto.

Art. 14. Quando il Capo - guardia pervenga all'Oratorio dopo la partenza della Brigata o dopoché il supplente ne avrà assunto la direzione, egli non potrà più dirigerla, e quando piacciagli seguirla potrà farlo ma come semplice Confratello.

Art. 15. Nell'esercizio delle sue funzioni il Capo - guardia non dipende che dallo Statuto e dal Regolamento. Il suo comando è il batter delle mani: all'uopo però potrà sottovoce dare gli ordini opportuni ai più vicini. Sorveglia la decenza delle vesti dei Confratelli e la loro compostezza, designa le coppie della Brigata, né potrà cambiarsi il compagno o alterarne le file senza il permesso di lui. La precedenza è regolata dalla iscrizione sulla nota del Turno: i sostituiti prendono il posto dei sostituenti: i volontari sono da ultimo.

Art. 16. Radunati e vestiti i Confratelli, il Capo - guardia, prima della partenza fa recitare un *De profundis* per le anime del Purgatorio, e da quel momento si osserverà il più rigoroso silenzio: questo potrà rompersi solo dal Capo - guardia o da chi viene da lui interrogato. I componenti la Brigata dovranno sempre tener calato il cappuccio, si permette di alzarlo solamente fuori di città o nelle ore di notte. La Brigata marcerà sempre ordinata, unita e compatta ad evitare l'inconveniente di essere traversata.

Art. 17. Al termine del suo servizio il Capo - guardia rassegna al Consigliere Bonomo il rapporto riassuntivo dei servizi fatti, delle benemerienze ottenute, delle irregolarità e delle mancanze a forma dello Statuto e del presente Regolamento. E' rilasciato alla sua prudenza ammonire con carità il mancante prima di emetterne il formale rapporto.

Titolo III *Trasporto d'Infermi*

Art. 18. Nei trasporti di caso grave ed ove prevedasi il pericolo di morte, il Capo - guardia, ordinerà al Servo d'invitare anche il nostro Cappellano, onde intervenga colla Brigata a prestar l'opera del suo Ministero.

Art. 19. Prima della partenza il Capo - guardia destina i Confratelli che debbono portare la Lettiga. I soli portatori e gli aiuti che vi fossero chiamati potranno introdursi nel luogo dell'infermo: il resto della Brigata dovrà trattenersi in istrada e nella Loggia ed ingresso. Ai portatori ne saranno sempre aggiunti altri quattro per accorrere al bisogno in loro aiuto. Questa norma si praticherà anche nell'associazione dei Defonti.

Art. 20. Ad ogni cambiamento di portatori il Capo – guardia fermerà la Brigata, e subentreranno gli aiuti; i portatori precedenti si ritirano in disparte, e lasciano passare l'intera Brigata per situarsi alla sua coda. I Confratelli più prossimi al Convoglio ne occuperanno il posto.

Art. 21. Quando alcuno dei portatori, per stanchezza od altro motivo si trovi costretto a chiedere la sostituzione alza la mano a darne il segnale. Il Capo – guardia allora provvede cogli aiuti.

Art. 22. Ad evitare qualunque impensato accidente dovrà il Capo – guardia alzare di tratto in tratto la coperta della Lettiga per accertarsi dello stato dell'infermo, e fermata all'uopo la Brigata gli porgerà quei soccorsi che la circostanza potrà permettere: ordinerà anche ai Confratelli, ove occorra, di procedere con più lento passo.

Art. 23. Incontrando per via il SS. Sacramento si farà sosta, ove ciò non sia di pregiudizio all'infermo, e posata a terra la lettiga i Confratelli si prostreranno e qui rimarranno finché non sia loro ordinato di proseguire il cammino.

Art. 24. Entrando la Brigata nell'Ospedale si fermerà la Lettiga nel posto a ciò destinato. Se trattasi d'uomo i Confratelli si presteranno a porre in letto l'infermo, se di donna, lasceranno la Lettiga stessa in guardia all'infermiera, e scostandosi sollecitatamente aspetteranno un suo cenno per riprenderla. Sarà allora ordinata la partenza.

Art. 25. Tranne in casi eccezionali ed a seconda delle circostanze il trasporto d'infermi si farà ordinariamente coll'orario seguente: (a) Nei mesi di Gennaio, Febbraio, Ottobre e Novembre alle ore 8 antimeridiane e alle ore 2 pomeridiane. (b) Nei mesi di Aprile, Maggio e settembre alle ore 7 antimeridiane e alle 4 pomeridiane (c) Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto alle ore 6 antimeridiane e alle 5 pomeridiane⁷⁰.

Titolo IV *Associazione di Defonti*

Art. 26. In questo servizio dopo la Parrocchiale precede la croce della nostra Confraternita in mezzo a due lampioni: seguono a coppia due per due i Confratelli, quindi il Sacerdote o Sacerdoti associati, da ultimo il feretro.

Art. 27. Ai lati di questo saranno portati quattro ceri se il defonto è nostro Confratello o Consorella, sei ove sia ufficiale superiore, Parroco del Paese, nostro Cappellano o Vice – Cappellano. I portatori dei lampioni e ceri saranno nominati dal Capo – guardia prima della partenza. Il Provveditore oltre le suddette onorificenze sarà associato dal Corpo intero della Confraternita.

Art. 28. Tranne i casi eccezionali le associazioni dei Defonti si faranno ordinariamente e secondo l'uso nelle ore mattutine o vespertine. Ma il Capo – guardia sia per motivi di pubblica igiene, sia per convenienze di famiglia, dovrà sempre percorrere le vie meno frequentate quando altrimenti non consigli la circostanza.

⁷⁰ Mancano gli orari per il mese di dicembre.

Titolo V
Assistenza agli infermi

Art. 29. Anche questo servizio sarà disimpegnato dal Turno trimestrale per i tempi.

Art. 30. A richiesta dei Visitatori e delle Visitatrici il Capo – guardia inviterà sulla nota d'iscrizione i Confratelli che debbono vicendevolmente prestarlo. Le donne vi saranno invitate dal Cancelliere sulla Tabella generale delle Consorelle, escluse le esentate a forma dello Statuto.

Art. 31. Sarà sempre permessa l'uno per l'altro la sostituzione, ma ogni mancanza sarà soggetta ad una multa di Cent. 70, e questa verrà sempre raddoppiata quando il chiamato non avvisi in tempo il Capo – guardia della sua impotenza a prestare il servizio onde possa all'uopo provvedere.

Art. 32. I chiamati dovranno assistere di nottate e mute di letto i Confratelli e le Consorelle infermi. E' vietato però assolutamente qualunque trattamento o retribuzione dalle famiglie, cui si presta l'assistenza. Queste opere di carità debbono sempre farsi per amore di Dio e del prossimo.

Art. 33. Il servizio delle nottate è come segue: (a) Dal 1° Marzo a tutto settembre dalle ore 10 della sera alle ore 5 della mattina. (b) Dal 1° Ottobre a tutto Febbraio dalle ore 10 della sera alle ore 6 della mattina. (c) Le mute di letto si fanno a richiesta secondo il bisogno.

Art. 34. Quest'assistenza straordinaria si presta però solamente nel periodo più grave della malattia a corso acuto e nei giorni di stringente pericolo in quelle a cronico andamento. Il tutto a giudizio del Medico curante: esso giudica pure delle mute di letto.

Art. 35. Al termine dell'anno i Visitatori e le Visitatrici fanno al Consigliere Bonomo il rapporto riassuntivo dei servizi prestati, notando le benemerienze, le irregolarità e le mancanze incorse. Devono perciò tenere un apposito Registro di servizio.

Art. 36. Ad alleviare però le gravi fatiche del Turno si fa appello alla carità e allo zelo dei Componenti la Confraternita, e s'invitano tutti a concorrere a quest'opera veramente santa. In questo intendimento sta aperto continuamente presso il Cancelliere un Ruolo, ove s'inscrivono i Confratelli e le Consorelle, che spontaneamente si offrono a prestare l'opera loro alla circostanza coll'assistere di nottate e mute di letto gl'infermi lor Confratelli e Consorelle.

Titolo VI
Norme generali di servizio

Art. 37. Si raccomanda ai Confratelli di essere in ogni servizio attenti e subordinati agli ordini del Capo – guardia, e di porre ogni impegno che l'opera pia venga eseguita con tutta esattezza e con decoro della Confraternita.

Art. 38. Nei servizi di notte si farà sempre uso delle così dette torce a vento.

Art. 39. Quando piove o minaccia pioggia i Confratelli indosseranno una mantellina d'incerto nero che copra fino sotto il petto.

Art. 40. Nel tempo che la Brigata si veste non vi potrà entrare alcuna persona estranea al servizio e neppure parente. Il Confratello non potrà condurre seco fanciulli quantunque per mano: questi servirebbero più d'impaccio che di utilità.

Art. 41. Il Servo accorre alla verificaione dei casi, e in questa circostanza appone sopra il disgraziato il segno della Misericordia.

Art. 42. Se accade che la campana suoni a caso mentre la Brigata è in servizio, il Capo – guardia staccherà immediatamente sotto la direzione del Capo – guardia sostituito il numero di Confratelli che non sia strettamente necessario a proseguirlo, e questi invierà colla possibile sollecitudine all'Oratorio, perché riunendosi ad altri che fossero accorsi si provveda pure a questo servizio d'urgenza.

Art. 43. In caso di disgrazia ed all'aperto i Confratelli cingeranno intorno la Lettiga per allontanarne i curiosi e la folla, e vi porranno con tutta carità e diligenza la persona colpita da disgrazia: trattandosi di luogo chiuso vi entrerà, potendo, tutta la Brigata.

Art. 44. Qualora nel trasporto d'ammalato grave se ne peggiorassero le condizioni da reclamare i soccorsi dell'anime, il Capo – guardia ordinerà la fermata dei Confratelli, e deposta a terra la Lettiga si disporranno essi a cerchio a certa distanza. Se in questa dolorosa emergenza manchi disgraziatamente il Parroco, o non sia nella Brigata o fra gli astanti un Sacerdote, il Capo – guardia o qualche altro Confratello atto lo conforterà ed assisterà come meglio possa al gran trapasso.

Art. 45. Morendo l'infermo prima di giungere all'ospedale o al luogo destinato si prende dal cassetto della Lettiga la croce che vi è custodita e vi si appone. La Brigata s'incamminerà alla stanza mortuaria, ove sarà deposto il cadavere, per essere quindi trasportato al cimitero.

Art. 46. Nei casi di sopravvivenza la Brigata dopo i primi soccorsi nel miglior modo apprestati trasporterà l'infermo all'ospedale o in quel luogo che sarà indicato dal malato stesso o da alcuno della famiglia.

Art. 47. Ove trattisi d'azione delittuosa la Brigata attenderà sul luogo, quando peranco non vi fosse pervenuto, un ufficiale di Polizia: ed impedirà a chiunque d'introdursi fra le sue file: attenderà l'ordine di lui pel trasporto.

Art. 48. Compiuta ogni opera pia la Brigata rientra nell'Oratorio alzando il cappuccio: si recitano *5 pater, ave e requiem* col salmo *De profundis* per i Confratelli e Consorelle Defonti: si fa dal Capo – guardia la rassegna, si notano i mancanti al servizio, e nel suo caso i volontari, si segnano ad ognuno i punti di benemeranza, e tutti restano nella loro piena libertà.

Art. 49. Qualunque Confratello ha diritto di reclamare per ascritto al Provveditore contro ogni violazione e inosservanza dello Statuto e del presente Regolamento per gli opportuni provvedimenti.

Titolo VII *Pene disciplinari*

Art. 50. I Confratelli che nei rapporti riassuntivi del servizio fossero incorsi in azioni biasimevoli, mostrassero un contegno riprovevole e insubordinato, fossero nella loro condotta incorreggibili, ciò sia per inurbanità di modi, sia per bestemmie, sia per ubriachezza o per rissa vanno soggetti secondo i casi alle seguenti punizioni: (a) Ammonizione privata del Provveditore. (b) Ammonizione scritta del medesimo con affissione al luogo di adunanza di Turno. (c) Sospensione per un anno come Confratello con affissione alla porta esterna della nostra chiesa. (d) Radiazione dai Ruoli ed espulsione assoluta dalla Confraternita. La sospensione, radiazione ed espulsione avverrà per deliberato della Magistratura notificato alla porta esterna della Chiesa.

volontà del Consigliere Sagrista d'intelligenza col Provveditore in ore stabilite per comodo della popolazione: l'elemosina è di L. 2 per le feste d'intero precetto, di L. 1,50 per quelle moderate, e di L. 1,00 per quelle celebrate a volontà dei sacerdoti nei giorni feriali. Nessuna messa però potrà celebrarsi da mezz'ora in fuori prima della Parrocchia fino a tutta la spiegazione del Vangelo.

Art. 59. Quando all'associazione dei Defonti, ove interviene la nostra Confraternita, siano oltre il Parroco ed i Curati invitati altri Sacerdoti associati, sarà in diritto d'intervenire anche il nostro Cappellano alla stessa retribuzione degli altri.

Art. 60. Per il servizio del Panno mortuario il Servo ha diritto ad una Tassa fissa di L. 1,00 ed anche alla candela quando questa venga pur data alla Confraternita. Ne sono esclusi i veri miserabili.

Art. 61. Nei giorni ed ore, che si fa l'esposizione del SS. Sacramento nella festa principale della Commemorazione dei Defonti e suo ottavario due Confratelli a Turno dovranno per un'ora intera fare l'adorazione continua dal momento della esposizione fino al suo termine colla benedizione: e qui prostrati recitare in silenzio l'uffizio dei morti, i sette salmi penitenziali, il Rosario ed altre orazioni secondo la loro intenzione e devozione.

Art. 62. Tanto il servizio dell'adorazione, di che sopra, quanto la recita dell'Uffizio a forma dello Statuto è disimpegnato a volontà dei Confratelli il Consigliere Sagrista. A quest'oggetto sarà da lui tenuto un apposito Registro dei servizi fatti, e saranno segnati a ciascun volontario e per ciascun servizio punti *due* di merito, che nel riassunto generale saranno cumulati agli altri di premio e benemerenzza.

Art. 63. I festaioli che coadiuvano il Consigliere Sagrista nelle feste da celebrarsi dalla nostra Chiesa avranno diritto a punti *otto* di merito per ciascuno per la festa della Commemorazione dei Defonti e suo ottavario, a *due* per ogni altro servizio. Anche questi punti saranno cumulati come sopra.

Addì 12 giugno 1883

I sottoscritti approvano in tutte le sue parti e Capi il presente Regolamento da loro compilato e redatto su incarico speciale della Magistratura di questa Confraternita di Misericordia.

Giuseppe Papini Provveditore
 Francesco Ratti Cancelliere
 Raffaello Bianchi Priore

Arcivescovato

Visto il presente Regolamento compreso in 63 Articoli, e non avendovi ritrovato cosa che si opponga ai Sacri Canoni e alle Costituzioni Sinodali di questa Diocesi;
 si approva il Regolamento stesso, e se ne comanda l'osservanza, riservando a questa Curia la facoltà di modificarlo, derogarvi ecc. ecc. secondo che si crederà espediente nel Signore.

Lucca 5 novembre 1884.

Nicola Arcivescovo.

A. Canonico Dell'Immagine Segretario.